

# PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI

## VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE INTEGRATA CON LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

**REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI  
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEI COMUNI DI:  
AQUARA - BELLOSGUARDO - CAMPORA - CERASO -  
CUCCARO VETERE - LAUREANA CILENTO - LAURINO -  
LUSTRA - MAGLIANO VETERE - MOIO DELLA CIVITELLA -  
MONTEFORTE CILENTO - OMIGNANO - ORRIA - PIAGGINE -  
PRIGNANO CILENTO - RUTINO - SACCO - SALENTO -  
SANT'ANGELO A FASANELLA - STIO**

Concessionaria:  <b>Amalfitana GAS S.r.l.</b>  Via Fanelli 206/4 - 70125 Bari tel.: 080/5010277 - fax.:080/5019728	AMALFITANA GAS S.R.L. Via Fanelli 206/4 70125 BARI Partita Iva 04445980727	n° commessa	Anno	n° elaborato				
		2017	VIA_03_01_01					
	Data:							
	Località:		Cilento					
	codice elaborato:							
	codice file:							
Nome Progetto / Commessa:		Realizzazione e gestione del servizio di distribuzione del gas naturale in alcuni Comuni in provincia di Salerno						
Fase Progettuale: <b>Definitivo</b>		Formato UNI:						
		Scala:		1:50.000				
Progettista: Dott. Ing. <b>Alberto DE FLAMMINEIS</b> Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno Sez. A n° 5404		Titolo dell'elaborato:  Quadro di riferimento programmatico Piano Territoriale Regionale						
Redattore elaborato: Dott. <b>Gabriele DE FILIPPO</b> Ordine Nazionale dei Biologi n. 29055								
Integrazioni	n°	data						
	1	Agosto 2018						
Eseguito da:			Verificato da:			Controllo Aziendale da:		
data	nome	firma	data	nome	firma	data	nome	firma

<b>1</b>	<b>PREMESSA</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>PIANIFICAZIONE ENERGETICA</b>	<b>3</b>
2.1	PIANIFICAZIONE NAZIONALE	3
2.2	PIANIFICAZIONE REGIONALE	4
2.3	RELAZIONI CON LA RETE DI DISTRIBUZIONE METANO ESISTENTE E ANALISI DELLA DOMANDA	12
<b>3</b>	<b>PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA</b>	<b>15</b>
3.1	PIANO TERRITORIALE REGIONALE	15
3.2	PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE TERRITORIALE	25
3.3	PIANI URBANISTICI	33
<b>4</b>	<b>AREE PROTETTE</b>	<b>37</b>
4.1	PARCHI NAZIONALI	37
4.2	PARCHI E RISERVE REGIONALI	47
4.3	RETE NATURA 2000	47
<b>5</b>	<b>PIANI DI BACINO IDROGRAFICO</b>	<b>52</b>
<b>6</b>	<b>VINCOLO IDROGEOLOGICO</b>	<b>57</b>
<b>7</b>	<b>PIANIFICAZIONE PAESISTICA</b>	<b>59</b>
<b>8</b>	<b>PIANIFICAZIONE FORESTALE</b>	<b>63</b>
<b>9</b>	<b>ELENCO DEGLI ELABORATI FUORI TESTO ALLEGATI ALLA RELAZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO</b>	<b>64</b>

## 1 Premessa

Il presente documento costituisce il “Quadro di riferimento programmatico” previsto dagli “Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania”, approvata con Del.G.R. n. 211 del 24/5/2011, seguendo i contenuti descritti dal D.P.C.M. del 27 Dicembre 1988 e dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il quadro di riferimento programmatico per lo studio di impatto ambientale fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale.

Il quadro di riferimento programmatico, in particolare, comprende:

1. la descrizione del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti pianificatori, di settore e territoriali, nei quali è inquadrabile il progetto stesso; per le opere pubbliche sono precisate le eventuali priorità ivi predeterminate;
2. a descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori, evidenziando, con riguardo all'area interessata:
  - le eventuali modificazioni intervenute con riguardo alle ipotesi di sviluppo assunte a base delle pianificazioni;
  - l'indicazione degli interventi connessi, complementari o a servizio rispetto a quello proposto, con le eventuali previsioni temporali di realizzazione;
3. l'indicazione dei tempi di attuazione dell'intervento e delle eventuali infrastrutture a servizio e complementari.

Il quadro di riferimento descrive inoltre:

1. l'attualità del progetto e la motivazione delle eventuali modifiche apportate dopo la sua originaria concezione;
2. le eventuali disarmonie di previsioni contenute in distinti strumenti programmatori.

## 2 Pianificazione energetica

### 2.1 Pianificazione nazionale

Il Piano Energetico Nazionale (PEN), approvato il 10 Agosto 1988, ha fissato gli obiettivi energetici di lungo periodo per l'Italia, promuovendo l'uso razionale dell'energia, il risparmio energetico e lo sviluppo progressivo di fonti di energia rinnovabile. Il PEN è stato sostituito da un nuovo strumento di pianificazione energetica nazionale, denominato Strategia Energetica Nazionale, approvato con Decreto dell'8 Marzo 2013 emanato dai Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

La Strategia Energetica Nazionale (SEN) definisce gli obiettivi strategici, le priorità di azione e i risultati attesi in materia di energia. La strategia energetica nel suo complesso è improntata su obiettivi quali (MATTM e MSE, 2013\*):

- energia più competitiva in termini di costi a vantaggio di famiglie e imprese;
- raggiungimento degli obiettivi ambientali e di decarbonizzazione definiti dal Pacchetto europeo Clima-Energia 2020 (cosiddetto “20-20-20”) e dalla Roadmap 2050;
- maggiore sicurezza e indipendenza di approvvigionamento;
- crescita economica sostenibile attraverso lo sviluppo del settore energetico.

Il perseguimento di tali obiettivi, fissati nel medio-lungo periodo, ossia per il 2020 (principale orizzonte di riferimento del SEN), si basa sulla considerazione delle seguenti priorità:

- efficienza energetica;
- promozione di un mercato del gas più competitivo;
- sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili;
- sviluppo del settore elettrico;
- ristrutturazione della raffinazione e della rete di distribuzione dei carburanti;
- rilancio della produzione nazionale degli idrocarburi;
- modernizzazione del sistema di governance.

Il risultato atteso dalle attività sopra descritte sarà un'evoluzione graduale del sistema energetico nazionale che prevede comunque un mix energetico prodotto sia da fonti fossili che rinnovabili. Le previsioni al 2020 della SEN indicano, in particolare, che il mix energetico, pur

caratterizzato da un incremento dell'incidenza delle fonti rinnovabili, sarà composto, per circa il 76% dei consumi, da energia da fonti fossili (petrolio, gas e carbone).

In particolare lo sviluppo di un mercato competitivo ed efficiente del gas è un elemento chiave per consentire al Paese di recuperare competitività e migliorare il suo profilo di sicurezza. Le scelte di fondo che guidano le iniziative in quest'area sono mosse dall'esigenza di:

- assicurare un allineamento pieno e strutturale dei prezzi nazionali a quelli dei principali Paesi europei (non dipendente dalla congiunturale situazione di oversupply) creando un mercato concorrenziale e liquido;
- garantire la sicurezza e la diversificazione delle fonti di approvvigionamento;
- integrare completamente il Paese con il mercato e la rete europea, consentendo all'Italia di diventare un Paese di interscambio e possibilmente di transito e di offrire servizi ad alto valore aggiunto anche per altri Paesi (e.g. stoccaggio di volume, punta, modulazione, etc.).

I principali interventi disegnati a tal fine saranno quindi orientati a raggiungere i due seguenti obiettivi principali:

- eliminare (e se possibile invertire) il differenziale di prezzo – nel 2012 pari a 3,7 €/MWh (-13%), già ridotto rispetto al 2011, quando era pari a 5,7 Euro/MWh – con i mercati nord europei, aumentando quindi anche la competitività del nostro mercato elettrico (ed in particolare delle centrali a ciclo combinato, che oggi scontano un maggior costo variabile, dovuto al sovra-costò del gas, nell'ordine di 7-8 euro/MWh);
- incrementare il margine di sicurezza del sistema italiano del gas, assicurandone resilienza e capacità di reazione durante possibili situazioni di emergenza in presenza di punte eccezionali di domanda e/o di forti riduzioni della fornitura.

Pertanto, questo progetto è perfettamente in linea con le strategie a livello nazionale.

## **2.2 Pianificazione regionale**

Il Piano Energetico Ambientale Regionale è il documento regionale che espone i dati relativi alla produzione e all'approvvigionamento delle fonti energetiche primarie, nonché quelli relativi alla evoluzione e alle dinamiche del Sistema Energetico Regionale, lungo un arco temporale sino al 2020.

Il PEAR costituisce attuazione in Campania degli impegni internazionali assunti dall'Italia con la sottoscrizione del protocollo di Kyoto dell'11.12.1997, ratificato con legge 1.06.2002 n. 120, nonché degli accordi discussi nella Conferenza Internazionale sul clima di Parigi, il 6 dicembre 2015.

Con Deliberazione n.475 del 18 marzo 2009 recante "Proposta di Piano Energetico Ambientale Regionale della Campania e avvio delle attività di consultazione, di valutazione ambientale strategica e di stesura del Piano d'Azione per l'Energia e l'Ambiente" la Giunta Regionale della Campania ha adottato la proposta di P.E.A.R.

La proposta di cui sopra non ha ancora concluso l'iter approvativo in Consiglio Regionale, secondo i termini di procedura dettati dal comma 9 dell'articolo 20 della Legge Regionale 30 gennaio 2008, n.1.

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 166 del 21/07/2016, pubblicato sul BURC n. 510 del 25/07/2016, è stato istituito un Tavolo Tecnico per l'elaborazione, entro novanta giorni, del PEAR e per la proposizione di interventi in materia di Green Economy.

Il citato Tavolo Tecnico ha trasmesso un "Documento Preliminare sulla Programmazione Energetica in Campania" propedeutico alla redazione della "Proposta di Piano Energetico Ambientale Regionale della Campania".

Le linee d'indirizzo strategico del PEAR definiscono finalità, obiettivi e approccio metodologico per la definizione di un Piano energetico regionale "quale strumento per la programmazione di uno sviluppo economico ecosostenibile mediante interventi atti a conseguire livelli più elevati di efficienza, competitività, flessibilità e sicurezza nell'ambito delle azioni a sostegno dell'uso razionale delle risorse, del risparmio energetico e dell'utilizzo di fonti rinnovabili non climalteranti".

Viene definita una strategia compiuta che intende:

- analizzare e valutare i processi in atto;
- delinearne una razionalizzazione;
- definire e tradurre gli obiettivi in impegni specifici, articolati per fonte energetica e settore economico;
- coniugare le affermazioni di principio e gli obiettivi teorici con una attenta contestualizzazione.

Le linee d'indirizzo assumono impegni integralmente trasferiti nel PEAR. In tal senso ed in

via vincolante, la strategia di governo regionale sarà tesa a orientare i comportamenti del mercato, le scelte di programmazione e di localizzazione territoriale attraverso la costruzione di una politica energetica locale le cui finalità risiedono nel:

- coniugare le problematiche climatiche ed energetiche di questo scorcio di inizio millennio alle opportunità derivanti dall'attuazione del protocollo di Kyoto e a sani processi di sviluppo delle comunità locali di questa regione;
- favorire la costruzione di un sistema energetico regionale a basse emissioni di carbonio;
- promuovere la modernizzazione ecologica del sistema energetico regionale con un approccio di infrastrutturazione "soft" dei territori regionali ancorata alle fonti rinnovabili, alla filiera agro-energetica e a quella dell'efficienza e del risparmio energetico.

La strategia di piano regge su quattro pilastri programmatici:

- riduzione della domanda energetica tramite l'efficienza e la razionalizzazione, con particolare attenzione verso la domanda pubblica;
- diversificazione e decentramento della produzione energetica, con priorità all'uso delle rinnovabili e dei nuovi vettori ad esse associabili;
- creazione di uno "spazio comune" per la ricerca e il trasferimento tecnologico;
- coordinamento delle politiche di settore e dei relativi finanziamenti.

Dei quattro pilastri, il coordinamento territoriale dei primi due (politiche di riduzione della domanda e di decentramento della produzione) è l'obiettivo strategico su cui far convergere trasversalmente gli altri due.

È opportuno evidenziare come una politica energetica regionale/locale basata sull'integrazione territoriale di riduzione/decentramento è da considerarsi come complementare e non antitetica alla politica tradizionale di scala nazionale, basata sulla costruzione di poli termoelettrici di grossa taglia come risposta alla crescita esponenziale della domanda elettrica. Complementare poiché la stabilizzazione/riduzione della domanda energetica (soprattutto nei settori terziario, residenziale e dei trasporti), insieme all'implementazione di una rete territoriale di cogeneratori di piccola taglia (dislocati preferibilmente nei distretti industriali e nei poli commerciali, universitari e sanitari), o di fuel cells, ridurrebbe la necessità di costruzione di nuove centrali, valorizzando, al contempo, quelle esistenti.

Il vantaggio di questa strategia è la sua capacità di contribuire alla riduzione sia del conflitto sociale (legato alla scelta dei siti delle centrali), che dei costi dell'energia (aumento del numero di operatori presenti sul mercato in una logica di "prossimità").

La creazione di una rete energetica territoriale, inoltre, avrebbe il vantaggio di un maggiore livello di protezione dai rischi di black-out, oltre a garantire una maggiore efficienza termodinamica e una proporzionale riduzione delle emissioni inquinanti.

In tal senso, particolare rilievo viene attribuito al tema antico ma dimenticato del legame tra agricoltura ed energia, soppiantato dal ricorso ai combustibili fossili e, proprio a causa della crisi di questo modello energetico, oggi più che mai attuale. Un tema che in una regione composta in prevalenza da territori rurali e definita da Jeremy Rifkin una "piccola Arabia Saudita delle rinnovabili" diviene molto più ampio di quello delle bioenergie e dei combustibili provenienti dal mondo agricolo e forestale. Un tema che investe con un approccio integrato lo sviluppo di tutte le fonti rinnovabili nei territori rurali, con percorsi territoriali ed economici che esaltino il ruolo del comparto agricolo, garantendo la più ampia redistribuzione dei benefici economici e occupazionali che potranno derivare dalla valorizzazione dei giacimenti rinnovabili quali vento, sole e biomasse verso le comunità locali.

Le principali direzioni di cambiamento per raccogliere le due sfide, climatica e del petrolio/fossili, devono individuarsi in quattro direttrici di iniziativa, tra loro pienamente integrabili:

- aumento della efficienza nei consumi, disaccoppiando gli aumenti dei servizi a componente energetica, che costituiscono l'aspetto "vero" della domanda dell'utenza, dagli aumenti dei consumi di energia, che oggi devono valutarsi "insostenibili";
- espansione della cogenerazione di energia elettrica e calore sia civile che industriale, sviluppando inoltre le soluzioni di trigenerazione (energia termica, frigorifera ed elettrica), sfruttando anche la nuova disponibilità di soluzioni su piccola scala;
- introduzione di fonti rinnovabili, con innovazione "sostenibile" sul lato dell'offerta, in quanto priva di emissioni di carbonio e di effetti rilevanti sul clima, e con positivi effetti geopolitici, per la maggiore autonomia dagli idrocarburi.

L'impegno programmatico dei prossimi anni consisterà nel trasformare la struttura regionale in un sistema economico/territoriale a basse emissioni di carbonio, che riduca drasticamente l'impiego di combustibili fossili e ricorra a fonti energetiche rinnovabili per produrre elettricità



e calore. Ciò presuppone un approccio integrato con cluster di azioni sinergiche che investano più attori e che permettano un graduale ma deciso transito verso una differente struttura del sistema energetico regionale.

Per abbattere il consumo di combustibili fossili e le conseguenti emissioni in atmosfera, la strategia di equilibrio tra l'utilizzo dell'energia sostenibile, la competitività e la sicurezza dell'approvvigionamento risiede nel conseguimento di un mix energetico dinamico generale che provenga da fonti energetiche sicure a basse emissioni di carbonio e nella razionalizzazione dei consumi.

La parola d'ordine diviene: più energia prodotta per unità di materia prima utilizzata. Occorre cambiare in profondità l'intero modello basato sulla importazione dei fossili, aprendo la porta a due grandi innovazioni:

- la politica della domanda non deve più essere una variabile incontrollabile, costretta di fatto a inseguire l'offerta, come accade oggi, ma deve associarsi a un profondo intervento di efficienza in tutti i settori di consumo;
- l'impegno sulle fonti rinnovabili, che per ogni paese del mondo e in particolare per l'Italia sono una grande potenzialità di questo secolo, come alternativa al petrolio.

Per quanto riguarda la rete di distribuzione del Gas metano, La rete regionale gasdotti (Fig.2.48), quale risultato dell'intervento di metanizzazione nel Mezzogiorno, risulta sufficientemente magliata nel sistema infrastrutturale regionale, salvo una presenza poco significativa nell'area del Cilento ed una totale assenza nel sistema insulare e nella zona della penisola Sorrentina.

La presenza della rete regionale è, comunque, condizione propedeutica allo sviluppo di una rete di distribuzione commerciale.

Il Gestore di rete, SNAM Rete Gas del gruppo Eni, ha evidenziato che, in base alla normativa vigente ed ai regolamenti dettati dall'Autorità per l'Energia ed il Gas, l'attivazione dei progetti di sviluppo della rete, Nazionale o Regionale che sia, può avvenire per rispondere a dei bisogni denunciati dal territorio.

In tale ottica il Gestore, Snam Rete Gas, ha programmato un Piano di sviluppo della rete regionale, predisponendo un significativo numero di progetti di intervento finalizzati sia al potenziamento di reti esistenti, sia alla costruzione di nuove infrastrutture. I punti salienti del

piano di sviluppo, così come sintetizzati dalla stessa Snam Rete Gas, sono riportati al prossimo paragrafo.

Il completamento dei rispettivi iter di autorizzazione consentirà alla rete regionale di arricchirsi di opere infrastrutturali tali da consentire una prima soluzione dei problemi, innanzi richiamati, sulla distribuzione del gas nelle aree attualmente carenti o che ne sono completamente prive.

A tale proposito, si ritiene opportuno citare quanto meno due tra i più significativi interventi attualmente in corso:

- la metanizzazione dell'isola di Ischia, affidata ad Ischiagas (società del Gruppo CPL Concordia), nell'ambito di un project financing da oltre 18 milioni di euro; il progetto prevede la realizzazione, entro il giugno 2009, di circa 15 km di condotta sottomarina (dalla cabina di prelievo di Bacoli in terraferma fino a Ischia Porto) e 45 km di tubazioni interrato per servire gli utenti di Ischia, e, in prospettiva, consentirà anche ai comuni di Procida, Casamicciola, Lacco Ameno e Forio l'utilizzo del collegamento con la rete del comune di Ischia Porto, per avviare la metanizzazione nei rispettivi comuni;
- la metanizzazione di alcuni comuni della penisola Sorrentina (Meta, Piano, Sant'Agello, Sorrento e Massalubrense), affidata a Seteap (società al 70% Napoletanagas ed al 30% Arips, consorzio formato dai comuni interessati); in questo caso, sono previsti oltre 140 chilometri di tubazioni stradali, circa 115 chilometri di condotte per l'allacciamento all'utenza, 9 gruppi di riduzione della pressione gas, per un investimento complessivo di circa 20 milioni di euro, e la conclusione dell'intervento è prevista entro la fine del 2010.

Per quanto riguarda la zona del Cilento, esistono iniziative e proposte progettuali finalizzate all'adeguamento e completamento della rete; tuttavia, dato il numero relativamente modesto di utenze da raggiungere, la capacità di autofinanziamento delle opere da realizzare, mediante tariffa, è parziale, e ciò renderebbe necessario l'apporto di capitale pubblico, al fine di garantire al concessionario la sostenibilità economico-finanziaria dell'intervento.

A tal proposito, in attuazione alla legge 7 agosto 1997, n. 266, cui ha fatto seguito la delibera CIPE di attuazione n. 99 del 30 giugno 1999, che al fine di assicurare continuità alla precedente legge, ha disposto ulteriori stanziamenti per la metanizzazione del Mezzogiorno, l'art. 29 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annual 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)", al punto 2 ha stabilito che "La Giunta regionale ed i suoi uffici si impegnano affinché

*i comuni in forma associata, che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già predisposto piani di efficientamento energetico includenti le attività regolate dalla legge 28 novembre 1980, n. 784 (Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unità funzionale, della continuità della produzione e della gestione degli impianti del gruppo Liquigas–Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione), e che hanno concluso le relative procedure di gara, che non hanno ricevuto, né prevedono di ricevere nell'anno 2012 i relativi trasferimenti finanziari dal Ministero dello sviluppo economico, abbiano il necessario supporto tecnico ed operativo al fine di consentire che tali attività rientrino nell'ambito dei finanziamenti strutturali”;*

Con deliberazione n. 173 del 26.04.2016 la Giunta regionale ha ratificato il Patto per lo Sviluppo della Regione Campania, sottoscritto dalla Regione Campania e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 24 aprile 2016.

Con delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 sono state allocate, per area tematica, le risorse FSC 2014/2020 per l'attuazione di interventi da realizzarsi nelle regioni e nelle Città Metropolitane mediante appositi Accordi interistituzionali denominati “Patti per il SUD”;

Con deliberazione n. 280 del 23.05.2017 la Giunta regionale ha preso atto del piano di interventi all'esito della riprogrammazione del “Patto per lo Sviluppo della Regione Campania” che comprende l’“Intervento di metanizzazione del Cilento” per un importo massimo pari a 50 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020.

Con deliberazione n. 511 del 01.08.2017 la Giunta regionale ha preso atto dello schema di Accordo di Programma da sottoscrivere con il Ministero dello Sviluppo Economico allo scopo di pianificare le attività necessarie a garantire l'attuazione del citato “Intervento di metanizzazione del Cilento”;

Il 21 dicembre 2017 è stato sottoscritto tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Campania l'Accordo di Programma “Intervento di metanizzazione del Cilento”;

A sensi dell'articolo 3 del citato Accordo è stato costituito un Gruppo Tecnico di Lavoro (GTL) congiunto MiSE – Regione Campania con il compito, tra l'altro, di:

- redigere un Piano di attività individuando le aree territoriali interessate, le opere necessarie al raggiungimento delle finalità dell'Accordo e i possibili Soggetti Attuatori;

- definire le migliori procedure da adottare per una efficace implementazione degli interventi da realizzare;
- garantire un flusso informativo sistematico e costante al fine di consolidare un processo di concertazione e condivisione delle attività;

il GTL, in esito all'istruttoria condotta, tenuto conto della complementarietà delle risorse FSC e al fine di consentire il completamento del Programma di metanizzazione dell'area del Cilento e di evitare duplicazioni e/o sovrapposizioni rispetto a quelle gestite dal MiSE, ha ritenuto di destinare le risorse del FSC 2014/2020 per integrare quelle già stanziare dall'art. 1, comma 319, della L. n. 147/2013 e regolamentate dalla delibera CIPE n. 5/2015, stabilendo in particolare:

- l'integrazione del finanziamento concesso del MiSE per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano fino all'aliquota massima del 54% prevista dalla L. 147/2013 e nei limiti di quanto stabilito da ciascuna convenzione sottoscritta dai comuni;
- il cofinanziamento delle opere di allacciamento ed installazione dei contatori fino ad un massimo del 54% del quadro economico di progetto e, comunque, in misura non superiore a € 450,00 per contatore installato e nei limiti di quanto stabilito da ciascuna convenzione sottoscritta dai comuni;

Il MiSE, nel corso delle sedute del GTL, ha consegnato alla Regione Campania un prospetto da cui si evincono, distinti per ciascun comune:

- l'importo degli investimenti ammessi a finanziamento con istruttoria MiSE, ovvero, in assenza di istruttoria, l'importo dell'investimento richiesto;
- l'importo degli investimenti per opere di allacciamento e di fornitura e posa in opera di misuratori dichiarati dai comuni al MiSE;
- la percentuale di contribuzione ammessa calcolata in base alla delibera CIPE n. 5/2015;
- il contributo concesso dal MiSE; il numero di famiglie servibili (NFS) rilevato dall'ISTAT nel corso del XV censimento generale della popolazione e delle abitazioni – anno 2011;

Le risorse residue a valere sul FSC 2014/2020 di cui all'“Intervento di metanizzazione del Cilento” potranno essere destinate con successivo provvedimento ai comuni del Cilento che attualmente non risultano ricompresi tra quelli già destinatari di contributi in conto capitale per

l'investimento previsto per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano di cui alla menzionata L. 147/2013.

Con delibera di Giunta n° 100 del 20/02/2018, la Regione Campania ha preso atto di quanto stabilito dal Gruppo Tecnico di Lavoro e dell'elenco dei comuni predisposto dal MISE destinatari dei finanziamenti, e ha stabilito che l'”Intervento di metanizzazione del Cilento”, finanziato a valere sulle risorse FSC 2014/2020 per un importo di Meuro 50, venga realizzato a regia regionale. Inoltre, ha individuato i comuni attuatori dell'”Intervento di metanizzazione del Cilento”.

### **2.3 Relazioni con la rete di distribuzione metano esistente e analisi della domanda**

La rete di distribuzione proposta in questo progetto, colma un vuoto di offerta relativo all'intera zona del Cilento interno.

Attualmente la SNAM dispone di un punto di riconsegna nel comune di Monte San Giacomo, a cui la rete di questo progetto si collegherà.

Un ulteriore allaccio alla rete esistente è ubicato a ovest della rete di progetto, tra i comuni di Ogliastro Cilento e Cicerale.

Nei comuni interessati dal progetto, non vi è rete di distribuzione di gas naturale. Il fabbisogno energetico per riscaldamento domestico è assicurato dalle fonti di seguito elencate, secondo l'ordine di consumo nella provincia di Salerno (dati PTCP): energia di rete, GPL, gasolio e olio combustibile, legno e pellet.

Per il dimensionamento dell'impianto si è tenuto conto dei dati anagrafici risultanti dagli ultimi due censimenti nazionali (2011 e 2001), quindi si è considerato il tasso di crescita registrato nel relativo periodo.

Considerando il numero degli abitanti attuali dei comuni serviti, lo si è proiettato al 2030 (durata convenzionale degli impianti principali e secondari, almeno 20 anni secondo le delibere A.E.E.G.) considerando il tasso di crescita demografico dei Comuni, registrati nel decennio 2011-2001, in modo da tener conto della crescita della popolazione sul territorio, in modo da soddisfare le esigenze delle attività esistenti e future.

Il metano sarà distribuito alle stesse condizioni fisiche-merceologiche con le quali viene consegnato dall'Ente fornitore a parte l'adeguamento di pressione e l'odorizzazione.

La tecnica distributiva valutata nel presente progetto, è quella classica ispirata alla nostra esperienza nel settore, già ampiamente verificata:

- dalla cabina principale di primo salto, il gas si diffonderà attraverso la condotta in acciaio feeder di distribuzione in alta pressione, per raggiungere i gruppi di riduzione finali del tipo per reti ad antenna e/o magliate;
- nei gruppi di riduzione finali (GRF), ubicati generalmente nel centro abitato in posizione strategica, il gas sarà ridotto ulteriormente di pressione fino alla pressione d'esercizio delle utenze e distribuito attraverso la rete di bassa pressione alla cittadinanza.

*Tabella riassuntiva della domanda potenziale di Gas naturale domestico  
nei comuni che saranno serviti  
(fonte: elaborati progettuali)*

Comune	Abitanti 2001	Abitanti 2011	Percentuale di crescita 1991-2001	Famiglie 2011	Famiglie 2030	Utenti potenziali al 2030
Aquara	1799	1550	-13%	691	691	622
Bellosguardo	1009	853	-15%%	386	386	362
Campora	563	461	-18%%	213	213	192
Ceraso	2510	2508	0%	1004	1000	900
Cuccaro Vetere	622	580	-7%	242	242	218
Laureana Cilento	1093	364	-1%	357	357	304
Laurino	1950	1708	-11%	732	700	630
Lustra	1115	1100	-1%	455	449	314
Magliano Vetere	889	739	-16%%	346	346	311
Moio della Civitella	1823	1856	+2%%	743	773	696
Monteforte Cilento	625	565	-10%%	268	268	241
Omignano	1536	1579	-4%	601	638	590
Orria	1293	1161	-10%%	508	508	457
Piaggine	1775	1447	-18%	651	651	586
Prignano Cilento	870	997	+14%	428	522	418
Rutino	920	889	-3%	357	357	321
Sacco	701	559	-20%%	270	270	243
Salento	2022	2005	0%	795	795	636
Sant'Angelo a Fasanella	818	718	-12%	321	321	289
Stio	1088	942	-13%%	397	397	357

## **3 Pianificazione territoriale e urbanistica**

### **3.1 Piano Territoriale Regionale**

La Regione Campania ha approvato con legge regionale n. 13/2008 il Piano Territoriale Regionale (PTR), in armonia con gli obiettivi fissati dalla programmazione statale e in coerenza con i contenuti della programmazione socio-economica regionale.

Attraverso il PTR la Regione, nel rispetto degli obiettivi generali di promozione dello sviluppo sostenibile e di tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio ed in coordinamento con gli indirizzi di salvaguardia già definiti dalle amministrazioni statali competenti e con le direttive contenute nei vigenti piani di settore statali, individua:

gli obiettivi di assetto e le linee principali di organizzazione del territorio regionale, le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione;

i sistemi infrastrutturali e le attrezzature di rilevanza sovregionale e regionale, gli impianti e gli interventi pubblici dichiarati di rilevanza regionale;

gli indirizzi e i criteri per la elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale e per la cooperazione istituzionale.

Il PTR è articolato in cinque Quadri Territoriali di Riferimento:


1 - Il Quadro delle reti, la rete ecologica, la rete dell'interconnessione (mobilità e logistica) e la rete del rischio ambientale, che attraversano il territorio regionale.

Dalla articolazione e sovrapposizione spaziale di queste reti s'individuano per i Quadri Territoriali di Riferimento successivi i punti critici sui quali è opportuno concentrare l'attenzione e mirare gli interventi. Tale parte del PTR risponde a quanto indicato al punto 3 lettera a) dell'articolo 13 della L.R n. 16/04, dove si afferma che il PTR deve definire "il quadro generale di riferimento territoriale per la tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio, [...] e connesse con la rete ecologica regionale, fornendo criteri e indirizzi anche di tutela paesaggistico-ambientale per la pianificazione provinciale".

In questo quadro viene definita la rete ecologica, individuando un corridoio appenninico principale, che interessa l'area del tracciato del metanodotto.




## - Rete Ecologica -



La rete viaria individuata, interessa poco l'area del metanodotto, se non per quanto riguarda la strada provinciale che collega Capaccio scalo al Vallo di Diano, attraverso Roccadaspide.


## -Rete infrastrutturale-



2 - Il Quadro degli ambienti insediativi, individuati in numero di nove in rapporto alle caratteristiche morfologico-ambientali e alla trama insediativa. Gli ambienti insediativi individuati contengono i “tratti di lunga durata”, gli elementi ai quali si connettono i grandi investimenti. Sono ambiti subregionali per i quali vengono costruite delle “visioni” cui soprattutto i piani territoriali di coordinamento provinciali, che agiscono all’interno di “ritagli” territoriali definiti secondo logiche di tipo “amministrativo”, ritrovano utili elementi di connessione. Tale parte del PTR risponde a quanto indicato al punto 3 lettera b), c) ed e) dell’articolo 13 della L.R n. 16/04, dove si afferma che il PTR dovrà definire:

- gli indirizzi per lo sviluppo del territorio e i criteri generali da rispettare nella valutazione dei carichi insediativi ammissibili sul territorio;
- gli elementi costitutivi dell’armatura urbana territoriale alla scala regionale;
- gli indirizzi per la distribuzione degli insediamenti produttivi e commerciali.


## -Ambienti insediativi-



3 - Il Quadro dei Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS). I Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS) sono individuati sulla base della geografia dei processi di auto-riconoscimento delle identità locali e di auto-organizzazione nello sviluppo, confrontando il “mosaico” dei patti territoriali, dei contratti d’area, dei distretti industriali, dei parchi naturali, delle comunità montane, e privilegiando tale geografia in questa ricognizione rispetto ad una geografia costruita sulla base di indicatori delle dinamiche di sviluppo. Tali sistemi sono classificati in funzione di dominanti territoriali (naturalistica, rurale- culturale, rurale-industriale, urbana, urbano-industriale, paesistico-culturale). Con tali definizioni si registra solo alcune dominanti, senza che queste si traducono automaticamente in indirizzi preferenziali d’intervento. Questo procedimento è stato approfondito attraverso una verifica di coerenza con il POR 2000/2006, con l’insieme dei PIT, dei Prusst, dei Gal e delle indicazioni dei preliminari di PTCP . Si sono individuati 45 sistemi con una definizione che sottolinea la componente di sviluppo strategico (Sistemi Territoriali di Sviluppo). Ciascuno di questi STS si colloca all’interno di una matrice di indirizzi strategici specificata all’interno della tipologia delle sei classi suddette. Attraverso adeguati protocolli con le Province e con i soggetti istituzionali e gli attori locali potranno definirsi gli impegni, le risorse e i tempi per la realizzazione dei relativi progetti locali. Tale parte del PTR risponde a quanto indicato al punto 2 lettera a) e c), dell’articolo 13 della L.R n. 16/04, dove si afferma che il PTR dovrà individuare:


- gli obiettivi d’assetto e le linee di organizzazione territoriale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione;
- indirizzi e criteri di elaborazione degli strumenti di pianificazione provinciale e per la cooperazione istituzionale.

## - Sistemi territoriali di sviluppo -




4 - Il Quadro dei campi territoriali complessi (CTC). Nel territorio regionale vengono individuati alcuni “campi territoriali” nei quali la sovrapposizione-intersezione dei precedenti Quadri Territoriali di Riferimento mette in evidenza degli spazi di particolare criticità, dei veri “punti caldi” (riferibili soprattutto a infrastrutture di interconnessione di particolare rilevanza, oppure ad aree di intensa concentrazione di fattori di rischio) dove si ritiene la Regione debba promuovere un’azione prioritaria di interventi particolarmente integrati. Tale parte del PTR risponde a quanto indicato al punto 3 lettera f) dell’articolo 13 della L.R n. 16/04, dove si afferma che il PTR dovrà rispettivamente definire gli indirizzi e i criteri strategici per le aree interessate da intensa trasformazione ed elevato livello di rischio.

## Visioning Tendenziale





## Visioning Preferita



5 - Il Quadro delle modalità per la cooperazione istituzionale e delle raccomandazioni per lo svolgimento di “buone pratiche”. I processi di “Unione di Comuni” in Italia, che nel 2000 ammontavano appena ad otto, sono diventati 202 nel 2003. In Campania nel 2003 si registrano solo 5 unioni che coinvolgono 27 Comuni. Il PTR ravvisa l’opportunità di concorrere all’accelerazione di tale processo. In Campania la questione riguarda soprattutto i tre settori territoriali del quadrante settentrionale della provincia di Benevento, il quadrante orientale della provincia di Avellino e il Vallo di Diano nella provincia di Salerno. In essi gruppi di comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, caratterizzati da contiguità e reciproca accessibilità, appartenenti allo stesso STS, possono essere incentivati alla collaborazione. Parimenti, gruppi di Comuni anche con popolazione superiore a 5000 abitanti ed anche appartenenti a diversi STS, possono essere incentivati alla collaborazione per quanto attiene al miglioramento delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità. Tale parte del PTR risponde a quanto indicato al punto 3 lettera d dell’articolo 13 della L.R n. 16/04,, dove si afferma che il PTR definisce i criteri d’individuazione, in sede di pianificazione provinciale, degli ambiti territoriali o dei settori di pianificazione entro i quali i Comuni di minori dimensioni possono espletare l’attività di pianificazione urbanistica in forma associata.

Nei suoi contenuti il PTR non affronta direttamente il tema della rete distribuzione di gas naturale e dell’energia, né quello delle sue infrastrutture.

Relazioni tra il PTR e il progetto, invece, possono essere ricercate nella compatibilità tra gli obiettivi di progetto e quelli di sviluppo delle aree interne.

### **3.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale Territoriale**

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) risponde alla previsioni del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, della “Convenzione europea del Paesaggio” (CEP) sottoscritta il 20 ottobre 2000 e ratificata con la legge n. 14/2006.

Il PTCP assolve alle seguenti funzioni previste dalla Legge della Regione Campania n.16/2004:

a) individua gli elementi costitutivi del territorio provinciale, con particolare riferimento alle caratteristiche naturali, culturali, paesaggistico-ambientali, geologiche, rurali, antropiche e storiche dello stesso;

- b) fissa i carichi insediativi ammissibili nel territorio, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile della provincia in coerenza con le previsioni del PTR;
- c) definisce le misure da adottare per la prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali;
- d) detta disposizioni volte ad assicurare la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali e culturali presenti sul territorio;
- e) indica le caratteristiche generali delle infrastrutture e delle attrezzature di interesse intercomunale e sovracomunale;
- f) incentiva la conservazione, il recupero e la riqualificazione degli insediamenti esistenti.

Il PTCP si articola in disposizioni di carattere strutturale e disposizioni di carattere programmatico. Le disposizioni di carattere strutturale contengono:

- a) gli elementi costitutivi del territorio provinciale, con particolare riferimento alle caratteristiche naturali, culturali, paesaggistico-ambientali, geologiche, rurali, antropiche e storiche dello stesso;
- b) le strategie della pianificazione territoriale;
- c) la definizione delle caratteristiche di valore e di potenzialità dei sistemi naturali e antropici del territorio;
- d) la determinazione delle zone nelle quali è opportuno istituire aree naturali protette di interesse locale;
- e) l'indicazione, anche in attuazione degli obiettivi della pianificazione regionale, delle prospettive di sviluppo del territorio;
- f) la definizione della rete infrastrutturale e delle altre opere di interesse provinciale nonché dei criteri per la localizzazione e il dimensionamento delle stesse, in coerenza con le analoghe previsioni di carattere nazionale e regionale;
- g) gli indirizzi finalizzati ad assicurare la compatibilità territoriale degli insediamenti industriali;
- h) gli indirizzi e i criteri per il dimensionamento dei piani urbanistici comunali, nonché l'indicazione dei limiti di sostenibilità delle relative previsioni.

Le disposizioni programmatiche disciplinano le modalità e i tempi di attuazione delle disposizioni strutturali, definiscono gli interventi da realizzare in via prioritaria e le stime di massima delle risorse economiche da impiegare per la loro realizzazione.

Il PTCP assume anche valenza di piano specialistico ai sensi della normativa vigente.

Il PTCP è altresì preordinato all'attuazione degli indirizzi strategici contenuti nel Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato con Legge della Regione Campania n. 13/2008, che costituiscono un riferimento per la pianificazione territoriale e rappresentano un riferimento per le politiche integrate di sviluppo.

Gli indirizzi strategici del PTR sono così articolati:

A. Interconnessione

A.1 Interconnessione - Accessibilità attuale

A.2 Interconnessione - Programmi

B. Difesa e recupero della “diversità” territoriale: costruzione della rete ecologica B.1 Difesa della biodiversità

B.2 Valorizzazione e sviluppo dei territori marginali

B.3 Riqualificazione della costa

B.4 Valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio

B.5 Recupero delle aree dismesse e in via di dismissione

C. Governo del rischio ambientale

C.1 Rischio vulcanico

C.2 Rischio sismico

C.3 Rischio idrogeologico

C.4. Rischio incidenti rilevanti nell'industria

C.5 Rischio rifiuti

C.6 Rischio da attività estrattive

D. Assetto policentrico ed equilibrato

D.1 Rafforzamento del policentrismo

D.2 Riqualificazione e “messa a norma” delle città

D.3 Attrezzature e servizi regionali

E. Attività produttive per lo sviluppo economico regionale

E.1 Attività produttive per lo sviluppo industriale

E.2.a Attività produttive per lo sviluppo agricolo – Sviluppo delle filiere

E.2.b Attività produttive per lo sviluppo agricolo – Diversificazione territoriale E.3 Attività produttive per lo sviluppo turistico

Al fine di svolgere la propria funzione concorrente in materia, il PTCP disciplina il governo del paesaggio inteso, ai sensi della CEP e delle Linee Guida per il Paesaggio costituenti parte integrante del PTR, quale componente essenziale dell'ambiente di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità. L'azione del PTCP è quindi volta ad armonizzarne le trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali in una prospettiva di sviluppo sostenibile secondo valori paesaggistici integrati.

Le regole di governo del territorio a livello provinciale sono dettate da: a) le norme contenenti il Quadro strutturale delle strategie di piano; b) le norme disciplinanti Criteri e obiettivi per la pianificazione comunale; c) le norme aventi ad oggetto le Disposizioni transitorie; d) le Schede Programmatiche; e) i Piani Provinciali di Settore (PSP); f) gli atti delle Conferenze di ambito; g) le Intese per i piani specialistici.

a) Quadro strutturale delle strategie di piano - Le strategie di piano sono rappresentative dei macroorientamenti assunti dalla Provincia per garantire l'avvio organizzato delle condizioni primarie per lo sviluppo del territorio. Esse assumono quale presupposto gli elementi strutturanti del territorio, rappresentati negli elaborati grafici della Serie 1, e muovono nella direzione di sviluppo rappresentata negli elaborati grafici della Serie 2. Al fine di mantenere l'equilibrio delle scelte di piano, tutti i piani comunali, settoriali e specialistici dovranno essere coerenti con il quadro strategico di governo del territorio.

b) Criteri e obiettivi per la pianificazione comunale I criteri e gli obiettivi per la pianificazione comunale costituiscono le norme indirizzate ai pianificatori comunali: tutti i piani sottordinati vi devono attendere nella pianificazione futura e nell'adeguamento di quella vigente. La Provincia opera la verifica sulla pianificazione comunale urbanistica generale e attuativa rispetto al PTCP, come prescritto dalla vigente normativa. Ogni Comune dovrà attestare la conformità con la normativa vigente e la compatibilità con gli strumenti di pianificazione territoriali sovraordinati del PUC redatto, o dei suoi adeguamenti, mediante la compilazione del modulo di autovalutazione predisposto dall'Organismo di Piano. Le norme per la pianificazione comunale si dividono in norme di organizzazione e norme obiettivo. Le norme di organizzazione disciplinano obblighi e attribuzioni, funzionamento e procedimenti, criteri e parametri di pianificazione e programmazione. Le norme obiettivo assegnano ai pianificatori sottordinati gli obiettivi che devono perseguire con le loro disposizioni.

Mediante dette norme il PTCP assolve alla sua funzione di cerniera verticale, e cioè di punto di sintesi tra la pianificazione regionale e quella comunale.

c) Disposizioni transitorie - Le disposizioni transitorie sono strumentali all'entrata a regime delle disposizioni ordinarie del presente piano.

d) Schede programmatiche - Contengono gli indirizzi programmatici rispettivamente per la pianificazione settoriale negli elaborati della Serie 4 e per la pianificazione d'ambito negli elaborati della Serie 3.

e) I Piani Settoriali Provinciali (PSP) - Attuano gli indirizzi programmatici del PTCP attraverso la pianificazione di dettaglio relativa a specifiche aree territoriali e/o tematismi settoriali; realizzando la funzione di cerniera orizzontale del P.T.C.P.

f) Gli atti delle Conferenze d'Ambito - Successivamente alla approvazione del PTCP saranno attivate conferenze di piano permanenti, per ambiti territoriali di minore estensione, coordinate dalla Provincia. Alle stesse parteciperanno la Regione, le Amministrazioni con poteri e competenze pianificatorie, gli Enti maggiormente rappresentativi e tutti i soggetti motivatamente interessati. Esse, strumentali all'attuazione del PTCP, garantiscono il perseguimento degli indirizzi di piano mediante la programmazione delle azioni di sviluppo integrato e sostenibile del territorio. Gli ambiti territoriali di riferimento della pianificazione dinamica sono definiti "Ambiti Identitari" e sono individuati dal PTCP sulla base dei principali identificativi aggreganti, tenendo conto degli ambienti insediativi, degli ambiti di paesaggio e degli STS delineati dal PTR. Alle Conferenze permanenti indette per ogni Ambito Identitario è affidata la funzione di attuazione programmatica e la definizione delle strategie di dettaglio degli indirizzi di piano di valenza sovracomunale o di portata extraurbanistica. In sede di Conferenza d'Ambito dovranno essere necessariamente assunte le determinazioni di rilievo sovra comunale concernenti:

- a. le politiche di raccordo tra la programmazione economica e quella territoriale;
- b. i carichi insediativi ed il dimensionamento dei PUC in coerenza con quanto stabilito dal PTCP;
- c. la pianificazione urbanistica congiunta tra più comuni;
- d. le politiche per le reti infrastrutturali e per il trasporto pubblico;
- e. la gestione associata dei servizi;
- f. le politiche di delocalizzazione e sostituzione edilizia;

- g. le politiche di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;
- h. le politiche per gli insediamenti produttivi o per attività terziarie o commerciali di rilievo sovralocale;
- i. le dotazioni territoriali di rilievo sovra comunale;
- j. le politiche per l'abitazione sociale;
- k. l'applicazione di criteri perequativi, ovvero l'equa ripartizione tra i comuni interessati degli oneri e dei benefici derivanti dagli accordi.

All'interno degli Ambiti Identitari, al fine di garantire l'efficacia dell'azione programmatica, il PTCP individua estensioni territoriali minori definite Unità di Paesaggio Identitario. Dette Unità rappresentano i contesti territoriali di riferimento per la definizione e l'attuazione delle politiche di governo del paesaggio. In sede di Conferenza d'Ambito dovranno essere approvati i processi di valorizzazione paesaggistica di ciascuna Unità conformemente alla schede d'ambito di cui agli elaborati della Serie 3 del PTCP, agli elementi identificativi del paesaggio ed agli indirizzi dettati nella NTA. In sede di Conferenza d'Ambito potranno, altresì, essere adeguati i perimetri delle Unità individuati col presente Piano e riportati in cartografia (elaborati Serie 2 – tav. 2.5.2 e 2.6.1).

g) Le Intese - Sono gli accordi conclusi con gli altri Enti ed Autorità con competenze pianificatorie specialistiche al fine di riconoscere al PTCP la valenza di piano di settore, ai sensi della normativa vigente. Le Intese concorrono a garantire la sintesi multidisciplinare, contribuendo al raggiungimento di una maggiore coerenza nell'azione di governo del territorio, nonché alla diffusione della conoscenza delle disposizioni che interessano i territori provinciali. Mediante le intese il PTCP assolve alla sua funzione di coordinamento.

Il PTCP recepisce, senza modifiche, il Piano del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, gli indirizzi e le direttive del PTR, ivi comprese le Linee guida per il paesaggio, la disciplina dei Piani per l'Assetto Idrogeologico, delle Autorità di Bacino.

Nel rispetto ed in attuazione della vigente normativa di settore, la Provincia adotterà un Piano Energetico Ambientale Provinciale (PEAP), secondo le linee guida contenute nella relativa scheda inserita negli elaborati della Serie 4 del PTCP.

Il PEAP deve programmare azioni finalizzate a perseguire le seguenti finalità:

- favorire l'evoluzione verso un sistema energetico caratterizzato da una consistente produzione energetica diffusa (generazione distribuita), volta ad assicurare un maggiore equilibrio tra impianti di grossa taglia ed impianti di taglia medio-piccola e a contenere i costi di trasporto dell'energia, anche previo accertamento della presenza di significativi fabbisogni energetici in prossimità degli impianti per la produzione diffusa;
- favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili che massimizzino il risparmio e l'impiego di energia con il minimo impatto ambientale salvaguardando nel contempo l'assetto idrogeologico, la tutela del suolo, le risorse idriche anche termali, la qualità dell'acqua e dell'aria;
- favorire la riduzione della domanda di energia - termica ed elettrica - dei nuovi insediamenti residenziali, commerciali e produttivi;
- promuovere la cogenerazione ad alto rendimento sul territorio provinciale quale tecnologia primaria di produzione di energia e fondamentale misura di mitigazione degli impatti sulla qualità dell'aria e sulle emissioni climalteranti degli impianti energetici;
- promuovere le fonti rinnovabili ad elevata compatibilità (solare termico, solare fotovoltaico e solare passivo) con particolare attenzione al potenziale di sviluppo negli usi termici e in particolare nelle strutture residenziali e di servizio a carattere stagionale (alberghi, campeggi, residenze temporanee, servizi balneari etc.) o con forte variabilità del fabbisogno;
- promuovere i sistemi di teleriscaldamento per la copertura del fabbisogno termico civile;
- promuovere la certificazione energetica degli edifici;
- promuovere l'incentivazione di tecnologie a risparmio energetico, la diffusione di buone pratiche e di azioni di informazione e sensibilizzazione;
- promuovere accordi con i distributori di energia per azioni mirate sul territorio e sul patrimonio di proprietà provinciale;
- razionalizzare gli impianti termici e i sistemi di distribuzione, a vantaggio del potenziamento e della ristrutturazione di impianti presenti in siti industriali esistenti e in aree dismesse interessate da processi di riconversione.

Il Piano Energetico Ambientale Provinciale (PEAP) definisce una strategia integrata sulle politiche energetiche a breve e medio-lungo termine. Questa strategia deve essere articolata in obiettivi ed azioni progettuali, individuando per ciascuno di essi il ruolo della Provincia e quello degli altri soggetti, ed in particolare dei Comuni.



Il Piano Energetico Ambientale Provinciale (PEAP) definisce le politiche di sviluppo energetico locale per perseguire i seguenti obiettivi:

- di sicurezza nell'approvvigionamento energetico;
- di utilizzo delle risorse locali e rinnovabili per la produzione di energia;
- di aumento dell'efficienza energetica;
- di riduzione delle emissioni di gas climalteranti.

Il PEAP può contenere linee guida di riferimento per i Comuni ai fini di favorire un inserimento coordinato della variabile energetica nei RUEC.

Lo sviluppo di funzioni urbane con raggio di attrazione sovracomunale e transprovinciale (sanitarie, scolastiche, universitarie, culturali e del tempo libero, e commerciali-terziarie) dovrà essere prioritariamente associato a politiche di risparmio energetico, in relazione ai criteri costruttivi ed impiantistici degli edifici in cui si insedieranno le nuove funzioni.

La produzione, il trasporto di energia ed il suo stoccaggio in strutture di medie e grandi dimensioni sono attività disciplinate dalla normativa nazionale e regionale e saranno programmate e regolamentate attraverso il PEAP, sulla base delle strategie, degli obiettivi e dei criteri del PTCP e del coordinamento alla scala regionale.

La disciplina di tali attività ed in particolare ogni decisione che comporti la valutazione di potenziali impatti significativi sul territorio potrà essere attuata solo se prevista e/o compatibile con gli strumenti urbanistici comunali, provinciali e sovraordinati.

Al fine di promuovere lo sviluppo della certificazione energetica degli edifici, gli edifici pubblici nuovi ed esistenti dovranno dotarsi di certificato energetico apponendo l'apposita targa.

È obbligatorio nelle nuove urbanizzazioni il ricorso a fonti energetiche rinnovabili o alla cogenerazione/trigenerazione per soddisfare almeno il 30% del fabbisogno di energia per il riscaldamento, l'acqua calda per usi igienico/sanitari e l'energia elettrica.

In recepimento delle prescrizioni dettate dalla Autorità competente nel procedimento di VAS al Ptcp (Regione Campania Settore 02 dell'AGC05):

Per quanto detto, l'intervento proposto è coerente con le previsioni del PTCP.

### 3.3 Piani Urbanistici

Il tracciato del metanodotto attraversa i territori dei Comuni di Aquara, Bellosguardo, Campora, Casal Velino, Ceraso, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Gioi, Laureana Cilento, Laurino, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Monteforte Cilento, Monte San Giacomo, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Omignano, Orria, Piaggine, Prignano Cilento, Roscigno, Rutino, Sacco, Salento, Sant'Angelo a Fasanella, Sessa Cilento, Stella Cilento, Stio, Torchiara, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania.

Dal confronto tra gli strumenti urbanistici comunali si rileva che l'edificato attualmente esistente è spesso diffuso fuori delle aree previste come edificate dai piani soprattutto per quanto riguarda :

- aree rurali, dove l'edificato tende ad addensarsi per un'inadeguata applicazione della disciplina dell'edificazione, in relazione: al lotto minimo, agli asservimenti, alla conversione di indici per annessi, in residenze; sarà interessante rilevare in quali occasioni l'addensamento dell'edificato rurale è frutto dell'applicazione perversa della legge regionale per le zone rurali e quando è dovuto ad abusivismo;
- aree di costa con continuum edificati non rispondenti alle previsioni di piano.

Si è quindi in presenza di uno stato evolutivo complesso, non sempre controllato dalla pianificazione.

Dall'esame dei piani urbanistici comunali (cfr. elaborato VIA\_03\_01\_18) emerge quanto segue:

- **le zone «A»** (centri storici) sono state quasi sempre individuate limitando il perimetro alla linea d'involuppo dell'edificato considerato storico, ad eccezione di rari casi in cui si considera anche il relativo contesto territoriale ad esso strettamente rapportato (ad es. Capaccio);
- l'individuazione di **zone «B»** (zone di completamento) ha rappresentato l'obiettivo primario di molti strumenti urbanistici generali (anche di nuova formazione).

L'attuazione del piano, il più delle volte, si è limitata alla saturazione di tali zone.

Spesso sono state individuate zone B in aree non rispondenti ai requisiti previsti dal D.M. 1444/68 (preesistente edificazione di un ottavo della superficie) come ad esempio Camerota, Castel S.Lorenzo, Laurino, Ogliastro Cilento, Orria, Perdifumo, Pisciotta, Rofrano, S.Giovanni a Piro, S.Marina, Serramezzana, Valle dell'Angelo, Vibonati;

- le **zone «C»** (zone di espansione residenziale) sono state quasi sempre sovradimensionate rispetto all'effettivo andamento demografico. Infatti molte di esse risultano non ancora attuate anche per la palese difficoltà di associare i diversi proprietari di fondo, per la mancata formazione di piani attuativi e per la difficoltà tecnico-politica di applicazione della pratica dell'esproprio. In particolare si evidenziano i seguenti casi di sovradimensionamento: Agropoli, Aquara, Caggiano, Campora, Casalvelino, Casalbuono, Cicerale, Corleto Monforte, Felitto, Laureana Cilento, Laurito, Moio della Civitella, Montecorice, Ottati, Pertosa, Petina, Pisciotta, Polla, Prignano Cilento, Roccagloriosa, Roscigno, Rutino, S.Mauro Cilento, S.Mauro La Bruca, S.Arsenio, Sassano, Sessa Cilento, Torre Orsaia, Trentinara. In alcuni di questi casi si rileva una distribuzione di zone «C» che tende ad inglobare l'edificato antico, come Laurito, Moio della Civitella, Prignano Cilento, Roscigno, Rutino, S.Mauro Cilento; in altri casi la distribuzione delle zone «C» risulta eccessivamente disseminata: Castel S.Lorenzo, Ispani, Laureana Cilento, Montecorice, Pisciotta, Sassano. Infine si presentano casi in cui l'espansione tende a saturare spazi vuoti (Centola, Roccagloriosa,..) o a colmare interruzioni tra l'edificato antico e quello recente, o a saldare tra loro i nuclei originari con l'effetto di costituire un continuum edificato;
- le **zone «D»** (espansioni produttive, artigianali ed industriali) sono state molto spesso sovradimensionate rispetto alle probabili, reali, esigenze. I casi più evidenti di sovradimensionamento sono: Auletta, Campora, Laurino, Orria. Non sembra, inoltre, sia stata introdotta alcuna forma di coordinamento sovralocale per la determinazione di aree concordate e gestite in modo intercomunale;
- le **zone «E»** (agricole) risultano essere disciplinate in modo assai generico e comunque volto prioritariamente a normare le modalità di edificazione, senza tenere in considerazione gli aspetti paesistici, ecologici ed idrogeologici.

Il progetto, "Opera di interesse pubblico", non contrasta con gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale. A sostegno di tale considerazione si riportano in allegato i pareri di compatibilità urbanistica, rilasciati in sede di conferenza servizi, indetta dalla SABAP per le province di Salerno ed Avellino prot.17584 del 07/07/17 per la "realizzazione e gestione del servizio di distribuzione del gas naturale di alcuni comuni del Cilento" e gli elaborati grafici, ove disponibili, della zonizzazione dei singoli comuni con la sovrapposizione del tracciato di progetto.

<b>COMUNE</b>	<b>SVILUPPO RETE NEL COMUNE (m)</b>	<b>istruttoria U.T.C.</b>	<b>parere C.L.P.C.</b>	<b>Strumento Urbanistico Comunale</b>	<b>ELABORATO Str.Urb. + Tracciato</b>
Aquara	6.000	SI	SI	P.R.G.	SI
Bellosguardo	7.600		SI	P.U.C. prel.	SI
Campora	6.550	SI	SI	P.U.C. prel.	SI
Casalvelino	550			P.U.C. prel.	SI
Ceraso	21.550	SI	SI	P.U.C. prel.	SI
Corleto Monforte	6.900			P.U.C.	SI
Cuccaro Vetere	4.850			P.U.C. prel.	SI
Gioi	700			P.U.C.	SI
Laureana Cilento	150	SI	SI	P.R.G.	SI
Laurino	12.100			P. di F.	SI
Lustra	11.680		SI	P.R.G.	SI
Magliano Vetere	6.900	SI	SI	P.U.C. prel.	SI
Moio della Civitella	9.200	SI	SI	P.U.C.	SI
Monte San Giacomo	11.900			P.R.G.	SI
Monteforte Cilento	2.000	SI	SI	P.R.G.	n.d.
Novi Velia	1.100			P.U.C.	SI
Ogliastro Cilento	3.050			P.R.G.	SI
Omignano	8.750	SI	SI	P.U.C. prel.	SI
Orria	13.050	SI	SI	P.U.C.	SI
Piaggine	10.900	SI	SI	P.R.G.	SI
Prignano Cilento	2.950			P. di F.	n.d.
Roscigno	6.950			P. di F.	SI
Rutino	2.200	SI		P.R.G.	SI
S. Angelo a Fasanella	2.000	SI	SI	P. di F.	n.d.
Sacco	4.900	SI	SI	X	n.d.
Salento	12.100	SI	SI	X	n.d.
Sessa Cilento	120			P.R.G.	n.d.
Stella Cilento	420			X	n.d.
Stio	15.000	SI	SI	P.U.C. prel.	n.d.
Torchiara	3.600			P.U.C.	SI
Valle dell'Angelo	2.400			P.R.G.	SI
Vallo della Lucania	4.800			P.U.C.	SI

L'analisi degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale non ha evidenziato elementi di contrasto tra l'opera e i piani.


La maggior parte dei comuni interessati, infatti, ha già rilasciato attestazione di conformità urbanistica.

## 4 Aree protette

### 4.1 Parchi nazionali

Il tracciato del metanodotto interessa quasi per intero il territorio del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni.

*Inquadramento del tracciato del metanodotto in riferimento al perimetro del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni*



Il Piano del Parco Nazionale del Cilento VDA, ai sensi dell'art.12 della L.394/91, suddivide il territorio del Parco in zone a diverso grado di tutela e protezione. Con riferimento alle seguenti categorie:

- zone A, di riserva integrale;
- zone B, di riserva generale orientata;
- zone C, di protezione;
- zone D, di promozione economica e sociale;

le Norme di Attuazione del Piano prevedono quanto segue, nelle diverse zone in cui il territorio è articolato:

Zone A, di riserva integrale, a loro volta suddivise in due sottocategorie:

A1) di riserva integrale naturale: si riferiscono ad ambiti che presentano elevati valori naturalistico - ambientali in cui occorre garantire lo sviluppo degli habitat e delle comunità faunistiche di interesse nazionale e/o internazionale presenti e la funzionalità ecosistemica, e in cui le esigenze di protezione di suolo, sottosuolo, flora e fauna prevalgono su ogni altra esigenza e l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità attuale e potenziale. La fruizione degli ambiti interessati ha carattere esclusivamente naturalistico, scientifico, didattico e culturale (N), e gli interventi sono conservativi (CO). Sono esclusi tutti gli interventi, gli usi e le attività che contrastino con gli indirizzi conservativi e fruitivi suddetti. In particolare, sono esclusi, se non necessari agli interventi di conservazione ammessi:

- a) l'esecuzione di tagli boschivi, fatti salvi gli interventi selvicolturali esclusivamente indirizzati ad assicurare la rinnovazione naturale del sopra suolo con la eliminazione meccanica di specie estranee infestanti;
- b) ogni genere di scavo o di movimento di terreno fatti salvi quelli previsti dal Piano di Gestione Naturalistico;
- c) interventi costruttivi o di installazione di manufatti di qualsiasi genere, che possano alterare lo stato dei luoghi, escluse le recinzioni necessarie all'attività della pastorizia eventualmente previste dal Piano di Gestione Naturalistico;

A2) di riserva integrale di interesse storico-culturale e paesistico : si riferiscono ad ambiti naturali che presentano al loro interno elevati valori di interesse storico-culturale, intesi come relazione simbolica e funzionale tra gli elementi stratificati dell'insediamento umano e il contesto naturale, nei quali prevalgono le esigenze di protezione delle componenti naturali e

dei reperti storici. La fruizione degli ambiti interessati ha carattere esclusivamente naturalistico, scientifico, didattico e culturale (N), gli interventi sono conservativi (CO). Sono esclusi tutti gli interventi, gli usi e le attività che contrastino con gli indirizzi conservativi e fruitivi suddetti. Valgono in particolare le esclusioni di cui alle zone A1.

Zone B, di riserva orientata, sono a loro volta suddivise in due sotto categorie:

B1) di riserva generale orientata : si riferiscono ad ambiti di elevato pregio naturalistico, in cui si intende potenziare la funzionalità ecosistemica, conservarne il ruolo per il mantenimento della biodiversità, con funzione anche di collegamento e di protezione delle zone A. Gli usi e le attività hanno carattere naturalistico (N), e comprendono la fruizione che, oltre agli scopi naturalistici, scientifici e didattici, può avere carattere sportivo o ricreativo, (limitatamente a quelle attività che non richiedono l'uso di motori o mezzi meccanici o attrezzature fisse, e che non comportano comunque apprezzabili interferenze sulle biocenosi in atto, o trasformazioni d'uso infrastrutturali o edilizi o modificazioni sostanziali della morfologia dei suoli). Sono ammesse le attività agricole tradizionali (A) e di pascolo brado che assicurino il mantenimento della funzionalità ecosistemica e del paesaggio esistenti e le azioni di governo prevalenti fini protettivi, ivi compresi gli interventi selvicolturali per il governo dei boschi d'alto fusto e le ceduzioni necessarie a tali fini, in base alle previsioni del piano di gestione naturalistico e nelle more della formazione dei piani di assestamento forestale approvati dall'Ente Parco. Gli interventi conservativi (CO) possono essere accompagnati da interventi manutentivi e di restituzione (MA e RE) definiti dal Piano di Gestione Naturalistico. Sono in ogni caso esclusi interventi edilizi che eccedano quanto previsto alle lettere a), b), e c), di cui al comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 o interventi infrastrutturali non esclusivamente e strettamente necessari per il mantenimento delle attività agro-silvo – pastorali o per la prevenzione degli incendi.

B2) di riserva generale orientata alla formazione di Boschi Vetusti: la fruizione ha carattere esclusivamente naturalistico, scientifico, didattico (N), gli interventi sono esclusivamente diretti alla conservazione (CO) e restituzione (RE) delle cenosi forestali al grado di maturità, comprese le opere per la sorveglianza, il monitoraggio e la prevenzione degli incendi. Sono altresì ammessi interventi diretti alla fruizione didattica e gli interventi per il mantenimento (MA) delle attività pastorali. Valgono le esclusioni di cui alle zone B1.

Zone C, di protezione, si riferiscono ad ambiti caratterizzati dalla presenza di valori naturalistici ed ambientali inscindibilmente connessi con particolari forme colturali, produzioni agricole e



modelli insediativi. Gli usi e le attività sono finalizzate alla manutenzione, il ripristino e la riqualificazione delle attività agricole e forestali, unitamente ai segni fondamentali del paesaggio naturale ed agrario, alla conservazione della biodiversità e delle componenti naturali in esse presenti. Sono ammessi gli usi e le attività agro-silvo-pastorali (A) secondo le indicazioni delle presenti norme. Gli interventi tendono alla manutenzione e riqualificazione del territorio agricolo (MA, RQ), e del patrimonio edilizio, al recupero delle aree degradate (RE) e alla conservazione (CO) delle risorse naturali. Compatibilmente con tali fini prioritari sono ammessi interventi che tendono a migliorare la fruibilità turistica, ricreativa, sportiva, didattica e culturale che richiedano al più modeste modificazioni del suolo. Per gli usi esistenti non conformi con quanto previsto dalla zona C sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione (MA). Le zone C si distinguono in zone C1 (prossime ai centri abitati, interessate da sviluppi infrastrutturali a fini agricoli) e zone C2 (altre zone di protezione). Sono da intendersi assimilate alle zone C le aree, incluse nel perimetro di zone B, che risultino edificate alla data del catasto di impianto in base ad idonea documentazione.

Gli interventi ammessi nelle zone C1 sono soggetti alle seguenti limitazioni:

- a) è esclusa l'apertura di nuove strade, fatte salve quelle espressamente previste dal Piano o necessarie alla difesa del suolo e alla protezione civile o comunque di pubblica utilità previo parere obbligatorio dell'Ente Parco. L'ampliamento di quelle esistenti ad esclusivo uso agricolo o forestale, la cui necessità dovrà essere documentata da piani aziendali o da piani di assestamento forestale approvati dall'Ente Parco deve essere realizzato con sezione, comprensiva di cunette, non superiore a ml 3 e con andamento longitudinale tale da limitare al massimo sbancamenti e riporti, escludendo ogni pavimentazione impermeabilizzante; in tali percorsi potranno essere ubicate piazzole di passaggio della dimensione massima di mt 10,00 di lunghezza, parallela all'asse stradale, e mt 2,50 di larghezza, nel numero minimo sufficiente a consentire il passaggio di due automezzi;
- b) gli interventi che modificano il regime delle acque sono ammessi solo se previsti in progetti approvati dall'Ente Parco finalizzati alla razionalizzazione dei prelievi e degli smaltimenti o alla messa in sicurezza delle situazioni di criticità idrogeologica o alla prevenzione degli incendi;
- c) le recinzioni sono ammesse solo se realizzate in siepi vive, formazioni arbustive spinose o pietra naturale locale a secco, o in legno locale secondo le tipologie tradizionali, coerentemente

inserite nella trama parcellare, tali da non modificare o essere di ostacolo allo scorrimento delle acque o al movimento della fauna;

d) sono ammessi interventi infrastrutturali a servizio delle attività ammesse dalle presenti norme e adeguamenti tecnologici di impianti ed infrastrutture esistenti, purché compatibili con la conservazione delle risorse;

e) nelle aree incendiate come per legge sono vietate le modificazioni d'uso del suolo, così come gli interventi di riforestazione, fatti salvi i progetti specificatamente previsti dall'Ente Parco anche d'intesa con le Comunità Montane;

f) nelle aree collinari dovranno essere privilegiate le sistemazioni tradizionali su ciglioni o su terrazzi o lunette con muretti a secco e con il ricorso a pali in legno, sono ammessi interventi di parziali modificazioni o ricostruzioni senza la sostanziale modificazione delle altezze e del passo dei terrazzamenti esistente.

Gli interventi ammessi nelle zone C2 sono soggetti alle seguenti limitazioni:

a) è esclusa l'apertura di nuove strade, fatte salve quelle espressamente previste dal Piano o necessarie alla difesa del suolo e alla protezione civile o comunque di pubblica utilità previo parere obbligatorio dell'Ente Parco. L'ampliamento di quelle esistenti ad esclusivo uso agricolo o forestale, la cui necessità dovrà essere documentata da piani aziendali o da piani di assestamento forestale approvati dall'Ente Parco deve essere realizzato con sezione, comprensiva di cunette, non superiore a ml 3 e con andamento longitudinale tale da limitare al massimo sbancamenti e riporti, escludendo ogni pavimentazione impermeabilizzante; in tali percorsi potranno essere ubicate piazzole di passaggio della dimensione massima di mt 10,00 di lunghezza, parallela all'asse stradale, e m. 2,50 di larghezza, nel numero minimo sufficiente a consentire il passaggio di due automezzi;

b) i tagli di alberature, siepi e filari lungo viali e strade, anche parziali, sono ammessi solo in quanto necessari al reimpianto anche su sedi diverse, nel rispetto della funzionalità ecologica e delle trame paesistiche, all'eliminazione di interferenze agronomiche con altre colture in atto e a diradamenti fitosanitari, diradamenti colturali, fatto salvo il parere del Settore Foreste della Regione Campania;

c) gli interventi che modificano il regime delle acque sono ammessi solo se previsti in progetti approvati dall'Ente Parco finalizzati alla razionalizzazione dei prelievi e degli smaltimenti o

alla messa in sicurezza delle situazioni di criticità idrogeologica, o alla prevenzione degli incendi;

d) le recinzioni sono ammesse solo se realizzate in siepi vive, formazioni arbustive spinose o pietra naturale locale a secco, o in legno locale secondo le tipologie tradizionali, coerentemente inserite nella trama parcellare, tali da non modificare o essere di ostacolo allo scorrimento delle acque, o al movimento della fauna;

e) il mutamento della destinazione d'uso degli immobili non più utilizzati per le attività agroforestali, ai fini di riutilizzi agrituristici, abitativi, artigianali per le produzioni locali tipiche, ricettivi o di servizio alle attività del Parco, potrà essere consentito soltanto se orientato al massimo rispetto delle tipologie edilizie caratteristiche delle località interessate e qualora non richieda modificazioni significative al sistema degli accessi e alle reti infrastrutturali, eccedenti quanto previsto al successivo punto;

f) sono ammessi modesti interventi infrastrutturali, quali: piccole canalizzazioni per smaltimento reflui, allacciamenti ad acquedotti pubblici, linee telefoniche ed elettriche fuori terra a servizio delle attività ammesse dalle presenti norme, adeguamenti tecnologici di impianti ed infrastrutture esistenti, purché compatibili con la conservazione delle risorse, nonché opere infrastrutturali per fonti energetiche rinnovabili non impattanti per uso proprio;

g) nelle aree incendiate come per legge sono vietate le modificazioni d'uso del suolo, così come gli interventi di riforestazione, fatti salvi i progetti specificatamente previsti dall'Ente Parco anche d'intesa con le Comunità Montane;

h) nelle aree collinari dovranno essere privilegiate le sistemazioni tradizionali su ciglioni o su terrazzi o lunette con muretti a secco e con il ricorso a pali in legno. Sono ammessi interventi di parziali modificazioni o ricostruzioni senza la sostanziale modificazione delle altezze e del passo dei terrazzamenti esistente:

i) è esclusa l'installazione di serre sia fisse che mobili, fatte salve quelle temporanee, per le produzioni tradizionali, specificamente approvate dall'Ente Parco;

j) sono ammessi interventi infrastrutturali a servizio delle attività ammesse dalle presenti norme, ed adeguamenti tecnologici di impianti e di infrastrutture esistenti, purché compatibili con la conservazione delle risorse.

Nelle zone C1 e C2 la costruzione di nuovi edifici e ogni intervento edilizio eccedente quanto previsto alle lettere a, b, c, dell'art.31 L.457/1978, fatti salvi gli interventi di ricostruzione di

immobili danneggiati dai sismi di cui alla L.219/1981, sono ammessi solo in funzione degli usi agricoli, agrituristici nonché della residenza dell'imprenditore agricolo, nei limiti delle esigenze adeguatamente dimostrate e di quanto stabilito dalla LR 14/1982. Per le zone C2 valgono inoltre le seguenti condizioni:

- a) ciascun edificio deve avere accesso diretto da strade esistenti, con esclusione di apertura di nuove strade;
- b) deve essere dimostrata l'impossibilità tecnica di soddisfare le esigenze documentate mediante il recupero delle preesistenze, oppure la maggiore razionalità della soluzione proposta, dal punto di vista delle finalità del Parco;
- c) gli ampliamenti devono essere realizzati in adiacenza al centro aziendale esistente o agli insediamenti rurali preesistenti;
- d) gli ampliamenti necessari per l'adeguamento igienico-funzionale ed abitativo degli edifici rurali (fermi restando i vincoli di cui alle presenti norme, in particolare all'art. 16) non possono superare il 10% del volume esistente e possono essere concessi una sola volta per la stessa unità abitativa;
- e) la necessità di nuove costruzioni o di ampliamenti eccedenti i limiti di cui al punto d, deve essere documentata da un apposito "piano di sviluppo aziendale" che riguardi l'insieme dei fondi e delle attività dell'azienda interessata.

Le zone D, di promozione economica e sociale, si riferiscono ad ambiti profondamente modificati dai processi di antropizzazione, destinati ad ospitare attività e servizi utili alla fruizione e alla valorizzazione del Parco e allo sviluppo economico e sociale delle comunità locali, ivi comprese le attività residenziali, artigianali, commerciali, industriali, ricettive, turistiche e agrituristiche, ricreative e sportive, con le attrezzature e infrastrutture ad esse afferenti, come previste dagli strumenti urbanistici dei Comuni. La delimitazione delle zone D può essere precisata dai comuni entro e non oltre sei mesi dall'approvazione del Piano del Parco, di concerto con l'Ente Parco, sulla base dei confini certi più prossimi (alvei, strade, sentieri ecc.). La delimitazione delle zone può essere modificata con la procedura prevista dalla legge regionale n.13/2008 art. 4, in sede di formazione od adeguamento degli strumenti urbanistici, in scala adeguata (1/5000 o 1/10000) sulla base di più approfondite letture dello stato e dell'uso dei suoli e delle risorse coinvolte. Gli usi e le attività sono quelli generalmente urbani (U) o specialistici (S), gli interventi sono volti alla riqualificazione delle aree urbanizzate e del

patrimonio edificato (RQ), al recupero dei beni di interesse storico-culturale (RE) e alla trasformazione di aree edificate ed edificabili (TR), al riordino urbanistico ed edilizio.

La disciplina degli usi, delle attività e degli interventi nelle zone D è stabilita dagli strumenti urbanistici locali, sulla base dei seguenti indirizzi (con le ulteriori specificazioni del comma 11) e compatibilmente con i criteri di difesa del suolo e gli altri vincoli o limitazioni del titolo III:

- a) favorire lo sviluppo e la qualificazione dell'assetto urbanistico in modo che esso, oltre a rispondere ai bisogni e alle attese delle popolazioni locali, migliori la qualità dei servizi e arricchisca le opportunità di fruizione del Parco;
- b) favorire l'integrazione del Parco nel contesto ambientale e territoriale, controllandone l'accessibilità dalle aree urbane ed assicurando la massima possibile coerenza tra l'assetto urbanistico e gli spazi naturali e il sistema dei beni storico-culturali;
- c) eliminare o mitigare gli impatti negativi paesistici ed ambientali degli sviluppi urbanistici progressi e in atto, contrastando in particolare le tendenze insediative critiche per la leggibilità, l'immagine e la funzionalità del Parco, con interventi per attrezzature e servizi di interesse del Parco che comportino anche il ridisegno dei margini, il riordino delle aree di frangia, la ricomposizione dei fronti urbani;
- d) contenere gli sviluppi infrastrutturali, in particolare viabilistici, che possono generare flussi di traffico o altri effetti indotti negativi per la tutela delle risorse e dell'immagine del Parco, in particolare negli accessi e ai bordi delle aree a maggiore concentrazione;
- e) indirizzare gli interventi verso il recupero del patrimonio edilizio esistente e la tutela dell'edificato storico incentivando la permanenza dei residenti.


Nelle zone D (aree urbane o aree rurali compromesse) gli interventi dovranno essere rivolti a compattare e riqualificare l'edificato urbano, anche con funzioni di servizio per il sistema di centri ad essi afferenti:

- la qualificazione degli spazi e delle attrezzature pubbliche, favorendo la riaggregazione, attorno ai nodi principali della struttura urbana (soprattutto quelli storicamente consolidati) delle attività sociali, commerciali, ricreative e culturali e la loro miglior connessione con le reti fruibili del Parco.
- il riordino delle parti di recente espansione e in quelle di ulteriore espansione previste dagli strumenti urbanistici, attraverso la valorizzazione delle trame insediative delle parti di più antica formazione, dei segni storici sul territorio e dei fattori morfologici caratterizzanti;

- riqualificare e ricompattare i margini urbani particolarmente degradati o non coerenti con la formazione di cortine alberate o con la ricostituzione di fronti edilizi;
- nelle zone a carattere rurale, gli interventi dovranno mirare alla riqualificazione delle aree di nuova edificazione in termini di coerenza tipologica e morfologica, senza sostanziale aumento dei carichi urbanistici, riducendo al minimo il consumo di suolo agricolo, mantenendo le aree agricole interstiziali;
- nelle aree a bassa densità edilizia in fascia costiera, gli interventi dovranno mirare al recupero e al mantenimento delle componenti naturali, alla riqualificazione delle strutture edilizie e al recupero ambientale nelle situazioni di particolare degrado, senza sostanziale aumento dei carichi urbanistici.

Il tracciato attraversa zone in cui l'opera è compatibile alle Norme di Attuazione, ad eccezione del tratto tra Monte San Giacomo e Piaggine in zona B1, per il quale l'Ente Parco (nota n. 7588/2017) si è già espresso rappresentando la sussistenza delle condizioni per la deroga ai sensi dell'art. 20 delle Nda.

Inquadramento del tracciato del metanodotto in riferimento alle diverse zone del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni



## 4.2 Parchi e riserve regionali

Il tracciato del metanodotto non interessa alcun parco o riserva naturale regionale.

## 4.3 Rete Natura 2000

Il tracciato attraversa alcuni siti Natura 2000 ed è adiacente ad altri.

Attraversamenti di SIC:

- IT8050002 “Alta Valle del Fiume Calore Lucano (Salernitano)” - circa 4 km in prossimità del torrente Tezzone, comuni di Moio della Civitella e Gioi; circa 200 m consulenza Torrente Tezzone e Fosso Riotta, comuni di Campora e Stio; 500 m presso il Ponte Trenico, comuni di Stio e Campora; circa 400 m presso il fiume Calore, comune di Campora; circa 400 m comuni di Aquara e Bellosguardo; circa 600 m località San Martino, Comune di Roscigno; circa 500 m sul Ponte sul Sammaro, comuni di Roscigno e Sacco; circa 500 m lungo la strada tra i comuni di Sant’Angelo a Fasanella e Corleto Monforte.
- IT8050012 “Fiume Alento” - circa 3 km m in prossimità della Fiumara della Selva delli Santi, comuni di Salento e Orria
- IT8050028 “Monte Motola” - circa 1,3 km in località Fonte del Pantano, comune di Piaggine.

Vicinanza di SIC:

- IT8050033 “Monti Alburni” - 15 km ai margini meridionali, lungo la strada di collegamento tra i comuni di Castelcivita e Corleto Monforte.
- IT8050024 “Monte Cervati, Centaurino e Montagne di Laurino” - circa 22 km, tra la località Piesco e Torrente Raccio, comuni di Piaggine e Monte San Giacomo.
- IT8050028 “Monte Motola” - circa 22 km, tra la località Piesco e Torrente Raccio, comuni di Piaggine e Monte San Giacomo.
- IT8050031 “Monte Soprano e Monte Vesole” - circa 6 km all’esterno del sito, lungo la strada di collegamento tra Monteforte Cilento e Magliano Vetere.




Attraversamenti di ZPS:

- IT8050046 “ Monte Cervati e dintorni” - circa 20 km all’interno del sito, tra la località in comune di Sacco, Piaggine e Monte San Giacomo
- IT8050055 “Alburni” - circa 17 km presso il margine meridionale sulla strada di collegamento tra i comuni di Sant’Angelo a Fasanella e Corleto Monforte

Vicinanza di ZPS:

- IT8050053 “Monti Soprano, Vesole e Gole del Fiume Calore Salernitano” - circa 6 km all’esterno del sito, lungo la strada di collegamento tra Monteforte Cilento e Magliano Vetere

Ubicazione dell'intervento rispetto ai Siti Natura 2000



La Deliberazione di Giunta Regionale n. 795 del 19/12/2017 definisce le Misure di Conservazione dei SIC. Le misure sono suddivise in misure generali e misure specifiche. Le misure di conservazione generali sono quelle applicabili in tutti i SIC, mentre quelle specifiche sono individuate in maniera specifica per ciascun sito, in base ai rispettivi obiettivi di conservazione.

Gli obiettivi di conservazione (paragrafo 3) sono divisi in:

- generali, cioè quelli validi per tutti i SIC, in accordo con quanto previsto dalla 92/43/CEE; a loro volta vengono divisi in obiettivi primari e secondari. Con riferimento agli habitat di all. A e alle specie di all. B del DPR 357/92 e succ.mm.ii., gli obiettivi primari sono relativi ad habitat e specie che all'interno del formulario del sito alla voce "valutazione globale" riportavano le classi A e/o B; obiettivi secondari sono quelli relativi ad habitat e specie che all'interno del formulario del sito alla voce "valutazione globale" riportavano la classe C. Non sono stati individuati obiettivi di conservazione quelli relativi ad habitat e specie che non presentavano nessuna classificazione perché ritenuti poco significativi, coerentemente con quanto definito nel documento della Commissione Europea 2014 "Definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000" .

Le misure di conservazione sito specifiche sono divise in categorie, seguendo quanto suggerito nel Manuale di Gestione dei Siti Natura 2000 elaborato dal MATTM.

Le misure regolamentari ed amministrative (par. 5.1) comprendono obblighi e divieti da applicare per garantire la il buono stato conservazione di habitat di all. A e specie di all. B del DPR 357/97 e succ.mm.ii per i quali il sito è stato designato. Qualora la misura di debba applicare solo ad un ambito geografico all'interno del SIC, ad esempio alla superficie occupata da un determinato habitat, tra parentesi si riporta l'ambito di applicazione.

Il paragrafo 5. 2 elenca le misure contrattuali, ossia accordi che il soggetto gestore sarà tenuto a realizzare per garantire una migliore applicazione delle restanti misure di conservazione.

Tra le misure di conservazione sono elencate anche specifiche azioni e indirizzi di gestione (par. 5.3) che il soggetto gestore dovrà attuare o seguire nell'esercizio della sua attività gestionale.

Le deroghe alle suddette misure (par. 5.4) possono essere considerate solo per motivi di pubblica incolumità o per garantire l'esercizio di azioni finalizzate al mantenimento o al raggiungimento del buono stato di conservazione di habitat di all. A e di specie di all. B del

DPR 357/97 e succ.mm.ii, che possano eventualmente emergere in sede di redazione del piano di gestione del sito o a seguito del verificarsi di eventi imprevisti che ne possano mettere a rischio la conservazione di tali habitat e specie.

Oltre alle misure di conservazione, un ulteriore strumento di conservazione è costituito dalla procedura di Valutazione di Incidenza, ai sensi del DPR 357/97 e succ. mm.ii., che prevede l'analisi e la previsione delle eventuali incidenze di piani e progetti sui siti Natura 2000 ed, eventualmente, la stima della significatività.

La realizzazione dell'opera è compatibile con le misure individuata dalla citata DGR, ma il progetto

deve essere sottoposto alla Valutazione di Incidenza, integrandola con la Valutazione di Impatto Ambientale.

## 5 Piani di bacino idrografico

Con la legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive integrazioni e modificazioni, sono state dettate le “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e si è provveduto a riorganizzare, complessivamente, le competenze degli organi centrali dello stato e delle amministrazioni locali in materia di difesa del suolo istituendo le Autorità di bacino, assegnando loro il compito di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell’ambito dell’ecosistema unitario del bacino idrografico, nonché compiti di pianificazione e programmazione per il territorio di competenza. La delimitazione di tali Bacini idrografici è avvenuta non su base amministrativa, ma con criteri geomorfologici e ambientali.

In base ai criteri sopra evidenziati, con la L. 183/89 tutto il territorio nazionale è stato suddiviso in bacini idrografici, i quali hanno tre gradi di rilievo territoriale:

- bacini di rilievo nazionale;
- bacini di rilievo interregionale;
- bacini di rilievo regionale, per i quali è stata data facoltà alle Regioni di istituire analoghe Autorità nei bacini interamente compresi nei propri confini territoriali.

La Regione Campania, in recepimento della citata normativa nazionale, con la legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8 e ss.mm.ii. (B.U.R.C. n. 10 del 14 febbraio 1994) recante “Norme in materia di difesa del suolo – Attuazione della Legge 18 Maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni” ha regolamentato la specifica materia della Difesa del Suolo ed ha istituito, per bacini compresi nel proprio territorio, le Autorità di bacino regionali ed i relativi organi Istituzionali e Tecnici.

Occorre precisare che le Autorità di bacino di cui alla legge 183/89, ai sensi della Legge n. 13 del 27 febbraio 2009, continuano a svolgere le attività in regime di proroga fino all’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al comma 2 dell’art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il D.Lgs. 152/06, infatti, all’art. 61, co. 3, sopprime le Autorità di Bacino previste dalla legge 183/89 ed istituisce i “distretti idrografici”, ossia aree di terra e di mare costituite da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere, che costituiscono le principali unità per la gestione dei bacini idrografici.

Parimenti, la DGR 663/2006 garantisce la continuità amministrativa delle funzioni esercitate dalle Autorità di bacino regionali ed interregionali di cui alla L.R. 8/1994.

Fino al 14 maggio 2012 le Autorità di bacino operanti sul territorio della Regione Campania erano le seguenti:

- Nazionale Liri-Garigliano e Volturno
- Interregionale del Fiume Sele
- Regionale della Puglia (con competenza in Campania per i bacini dei fiumi: Ofanto 3c, Calaggio 3b e Cervaro 3a)
- Interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore
- Regionale Destra Sele
- Regionale Nord Occidentale della Campania
- Regionale Sarno
- Regionale Sinistra Sele

Dal 15 maggio 2012, alla data del 2016, le Autorità di bacino regionali in Destra Sele e in Sinistra Sele e l'Autorità interregionale del fiume Sele sono state accorpate nell'unica Autorità di bacino regionale Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele (DPGR n. 142 del 15/05/2012, in attuazione della L.R. 4/2011 art. 1 c.255).

L'area di riferimento del progetto, pertanto, rientra nell'ambito della pianificazione dell'Autorità di bacino regionale Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele.

L'Autorità è costituita da 173 Comuni, si estende per circa 5.630 kmq, con un complesso di bacini idrografici appartenenti a quattro province (Avellino, Napoli, Potenza e Salerno) di due Regioni.

E' inoltre caratterizzata da una notevole e diversificata estensione costiera e da un territorio che presenta diffuse, gravi e variegata criticità idrogeologiche (in particolare per il rischio frane ed alluvioni), con la compresenza delle più svariate realtà fisiche ed ambientali.

La normativa vigente affida alle Autorità di bacino il compito della pianificazione di bacino e della tutela dell'assetto idrogeologico e delle risorse idriche, anche attraverso attività di studio, conoscitive e di governo dell'uso del suolo, in particolare con il Piano di Bacino.

Tale Piano, da realizzare per stralci funzionali, è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo, attraverso il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, difesa e valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, nel rispetto delle caratteristiche fisi che ed ambientali del territorio interessato.

Nell'esperienza dell'Autorità tale attività, iniziata con la redazione dei Piani Straordinari per la rimozione delle situazioni a rischio più elevato (anni 1998-1999) e successivi Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (anno 2002), poi aggiornati con livelli più puntuali di conoscenza ed approfondimento (anni 2010-2013), è proseguita con la pianificazione in materia di tutela della costa e delle acque.

E' inoltre compito delle Autorità di Bacino redigere ed aggiornare periodicamente il programma degli interventi per la mitigazione del rischio, oltre a concorrere con esperienze "pilota" alla progettazione di interventi strategici, anche a supporto di altri Enti ed Amministrazioni.

**Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)** rappresenta uno stralcio di settore funzionale del Piano di bacino relativo alla pericolosità ed al rischio da frana ed idraulico, contenente, in particolare, l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, nonché le relative norme di attuazione.

L'Autorità di Bacino così costituita è attualmente regolamentata da tre distinti Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico:

- ex Autorità di Bacino Destra Sele, Piano per l'Assetto Idrogeologico adottato con Delibera di Comitato Istituzionale n. 10 del 28.03.11; BURC n. 26 del 26 aprile 2011. Attestato del Consiglio Regionale n° 203/5 del 24.11.2011 di approvazione della D.G.R.C. n° 563 del 29.10.2011;

- ex Autorità di Bacino Sinistra Sele, Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico adottato con Delibera di Comitato Istituzionale n. 11 del 16/04/12; BURC n.31 del 14 maggio 2012. Attestato del Consiglio Regionale n° 366/1 del 17.07.2014 di approvazione della D.G.R.C. n° 486 del 21.09.2012;

- ex Autorità Interregionale del Fiume Sele, Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico adottato con Delibera di Comitato Istituzionale n.20 del 18/09/2012 GURI n 247 del 22.10.12.

Con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele n. 22 del 02.08.2016, è stato adottato in

via definitiva il "Testo Unico delle Norme di Attuazione dei PSAI per il territorio di competenza dell'Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele" entrato in vigore dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n° 190 del 16 Agosto 2016.

In tutte le aree perimetrare con situazioni di rischio e pericolosità, i PSAI dei Bacini Idrografici Regionali in Destra Sele e in Sinistra Sele e del Bacino Interregionale Sele perseguono l'obiettivo di:

- a. salvaguardare, al massimo grado possibile, l'incolumità delle persone, l'integrità strutturale e funzionale delle infrastrutture e delle opere pubbliche o d'interesse pubblico, l'integrità degli edifici, la funzionalità delle attività economiche, la qualità dei beni ambientali e culturali;
  - b. prevedere e disciplinare le limitazioni d'uso del suolo, le attività e gli interventi antropici consentiti nelle aree caratterizzate da livelli diversificati di pericolosità e rischio;
  - c. stabilire norme per il corretto uso del territorio e per l'esercizio compatibile delle attività umane a maggior impatto sull'equilibrio idrogeologico dei tre bacini;
  - d. porre le basi per l'adeguamento della strumentazione urbanistico-territoriale, con le prescrizioni d'uso del suolo in relazione ai diversi livelli di pericolosità e rischio;
  - e. conseguire condizioni accettabili di sicurezza del territorio mediante la programmazione di interventi non strutturali e strutturali e la definizione dei piani di manutenzione, completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti;
  - f. programmare la sistemazione, la difesa e la regolazione dei corsi d'acqua, anche attraverso la moderazione delle piene e la manutenzione delle opere, adottando modi di intervento che privilegino la conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del territorio;
  - g. prevedere la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture, adottando modi di intervento che privilegino la conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del territorio;
  - h. indicare le necessarie attività di prevenzione, allerta e monitoraggio dello stato dei dissesti.
- Fatto salvo quanto previsto dagli altri studi e/o misure di salvaguardia vigenti dell'Autorità, nonché di quanto stabilito dall'articolo 14 della L.R. 7 febbraio 1994, n. 8 e dalle norme del Piano, spetta all'Autorità esprimere un parere preventivo, obbligatorio e vincolante su progetti definitivi e/o atti di pianificazione comunque denominati relativi a:
- ....(omissis)....



- b) interventi consentiti nelle aree a rischio da frana di cui all'art. 14, comma 2;
- c) interventi consentiti nelle aree a rischio da colata di cui all'art. 23, comma 2;
- d) interventi consentiti nelle aree a pericolosità idraulica, da frana e da colata di cui all'articolo 27, comma 6;
- e) interventi consentiti nelle aree a pericolosità idraulica comprese nella Fascia Fluviale A e B1 per i tre Bacini idrografici di cui all'articolo 28, comma 3;
- f) interventi consentiti nelle aree a pericolosità idraulica comprese nelle Fasce Fluviali B2 e B3 dei tre Bacini idrografici di cui all'articolo 29, comma 2;
- g) interventi consentiti sui corsi d'acqua non studiati mediante verifiche idrauliche per i Bacini idrografici Regionali in Destra e in Sinistra Sele di cui all'art. 32;
- h) interventi consentiti nelle aree a pericolosità da frana molto elevata ed elevata P4 e P3 per i Bacini idrografici Regionali in Destra e in Sinistra Sele e a pericolosità reale da frana Pf3 e Pf2 per il Bacino idrografico Interregionale Sele di cui all'articolo 33, comma 2;
- i) interventi consentiti nelle aree a pericolosità da colata molto elevata e elevata P4 e P3 e in quelle suscettibili a fenomeni da colata (ASC) di cui agli artt. 38, comma 2 e 39;  
....(omissis)....
- k) interventi relativi alle infrastrutture, per gli impianti a rete pubblici o di interesse pubblico e per gli impianti tecnologici di cui all'articolo 49, comma 3 e comma 6;  
....(omissis)....

L'articolo 8 del PSAI, fornisce disposizioni generali per le aree a rischio idraulico, mentre gli artt. 10 - 12 disciplinano le aree a diverso rischio idraulico (da R4 a R1).

L'articolo 13 del PSAI, fornisce disposizioni generali per le aree a rischio da frana, mentre gli artt. 15 - 21 disciplinano le aree a diverso rischio da frana (da molto elevato a moderato) e quelle a rischio molto elevato R

L'articolo 22 del PSAI, fornisce disposizioni generali per le aree a rischio da colata, mentre gli artt. 24 - 26 disciplinano le aree a diverso rischio da colata (da R4 a R2)

L'inserimento del tracciato nelle aree a rischio frana e a rischio di alluvione è illustrato nell'elaborato VIA\_03\_01\_07.

## 6 Vincolo idrogeologico

Ai sensi del R.D.L. No. 3267 del 30 Dicembre 1923 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”, sono sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.

Con riferimento agli Art. 20 e 21 del RD 1126/26 (“Approvazione del regolamento per l’applicazione del RD 30 Dicembre 1923, No. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”), per l’esecuzione di lavori di movimento di terreno in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, è prevista la richiesta delle necessarie autorizzazioni:


- nel caso di aree non boscate (art. 20 del RD 1126/26<sub>2</sub>);
- nel caso di aree boscate o terreni saldi (art. 21 del RD 1126/26<sub>3</sub>).

La Regione Campania con la L.R. 31/1994, la L.R. 13/2006, la L.R. 8/2007 e la L.R. 12/2008 attribuisce la competenza in materia di vincoli idrogeologici alle Province e alle Comunità Montane.

Con una modifica normativa introdotta dall'art. 1 comma 100 lettera d) della Legge Regionale n. 16 del 7 agosto 2014, pubblicata sul BURC n. 57 del 7 agosto 2014, la competenza in materia di vincolo idrogeologico, esercitata dalla Provincia ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11, è stata trasferita ai Comuni.

L’intero tracciato del metanodotto ricade in aree sottoposte a vincolo idrogeologico e richiede lo svincolo idrogeologico, già concesso dalle autorità competenti.

Ubicazione dell'intervento rispetto I vincolo idrogeologico



## 7 Pianificazione paesistica

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio – decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - all'articolo 135 stabilisce che le regioni assicurano, attraverso la pianificazione paesaggistica dell'intero territorio regionale, l'adeguata tutela e valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile.

Il suindicato Codice sia all'art. 143 che all'art. 156 individua la facoltà di stipulare intese tra Ministero e le regioni finalizzate all'elaborazione dei nuovi piani paesaggistici o allo svolgimento delle attività volte alla verifica e all'adeguamento dei piani paesaggistici vigenti.

Il 6 dicembre 2010 è stata siglata l'Intesa Istituzionale tra l'allora Ministero dei BB.AA.CC. e la Regione Campania, avente ad oggetto l'elaborazione congiunta del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) di cui all'art. 135 del Codice, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1), lettere b), c) e d) dello stesso Codice.

Nelle more della elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), il Piano Territoriale Regionale (PTR) ha individuato "Linee guida per il paesaggio in Campania", con l'esigenza di rispondere a tre esigenze specifiche:

- adeguare la proposta di PTR e le procedure di pianificazione paesaggistica in Campania ai rilevanti mutamenti intervenuti nella legislazione internazionale (Convenzione Europa del Paesaggio, ratificata dallo Stato italiano con la legge 9 gennaio 2006 n. 14), ed in quella nazionale, con l'entrata in vigore del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 come modificato dall'art. 14 del D.Lgs. 24 marzo 2006 n. 157);
- definire direttive, indirizzi ed approcci operativi per una effettiva e coerente attuazione, nella pianificazione provinciale e comunale, dei principi di sostenibilità, di tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio, dei paesaggi, dello spazio rurale e aperto e del sistema costiero, contenuti nella legge L.R. 16/04;
- dare risposta alle osservazioni avanzate in seno alle Conferenze provinciali di pianificazione, richiedenti l'integrazione della proposta di PTR con un quadro di riferimento strutturale, supportato da idonee cartografie, con valore di statuto del territorio regionale.

Con le Linee guida per il paesaggio in Campania, la Regione applica all'intero suo territorio i principi della Convenzione Europea del Paesaggio, definendo nel contempo il quadro di

riferimento unitario della pianificazione paesaggistica regionale, in attuazione dell'articolo 144 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

In particolare, le Linee guida per il paesaggio in Campania:

- forniscono criteri ed indirizzi di tutela, valorizzazione, salvaguardia e gestione del paesaggio per la pianificazione provinciale e comunale, finalizzati alla tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio, come indicato all'art. 2 della L.R. 16/04;
- definiscono il quadro di coerenza per la definizione nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) delle disposizioni in materia paesaggistica, di difesa del suolo e delle acque, di protezione della natura, dell'ambiente e delle bellezze naturali, al fine di consentire alle province di promuovere, secondo le modalità stabilite dall'art. 20 della citata L. R. 16/04, le intese con amministrazioni e/o organi competenti;
- definiscono gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e i criteri generali da rispettare nella valutazione dei carichi insediativi ammissibili sul territorio, in attuazione dell'art. 13 della L.R. 16/04.

Attraverso le Linee guida per il paesaggio in Campania la Regione indica alle Province ed ai Comuni un percorso istituzionale ed operativo coerente con i principi dettati dalla Convenzione europea del paesaggio, dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e dalla L.R. 16/04, definendo direttive specifiche, indirizzi e criteri metodologici il cui rispetto è cogente ai fini della verifica di coerenza dei piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP), dei piani urbanistici comunali (PUC) e dei piani di settore, da parte dei rispettivi organi competenti, nonché per la valutazione ambientale strategica prevista dall'art 47 della L.R. 16/04.

Le disposizioni contenute nelle Linee guida per il paesaggio in Campania sono specificatamente collegate con la cartografia di piano, la quale:

- costituisce indirizzo e criterio metodologico per la redazione dei PTCP e dei PUC e rappresenta il quadro di riferimento unitario per la pianificazione paesaggistica, la verifica di coerenza e la valutazione ambientale strategica degli stessi, nonché dei piani di settore di cui all'art. 14 della L.R. 16/04;
- definisce nel suo complesso la carta dei paesaggi della Campania, con valenza di statuto del territorio regionale, inteso come quadro istituzionale di riferimento del complessivo sistema di risorse fisiche, ecologico-naturalistiche, agroforestali, storico-culturali e archeologiche,

semiologico-percettive, nonché delle rispettive relazioni e della disciplina di uso sostenibile che definiscono l'identità dei luoghi;

- rappresenta la base strutturale per la redazione delle cartografie paesaggistiche provinciali e comunali.

In considerazione della complessa articolazione del territorio rurale e aperto regionale, la strategia di salvaguardia, gestione e pianificazione contenuta nelle linee guida è specificatamente riferita alle seguenti partizioni fisiografiche:

- le aree montane
- le aree collinari
- i complessi vulcanici
- le aree di pianura
- la fascia costiera e le isole.

Da tali strategie, i cui presupposti ed aspetti salienti sono descritti di seguito, traggono spunto, conservando la medesima articolazione territoriale, gli indirizzi per la pianificazione provinciale, comunale e di settore.

La Carta dei paesaggi della Campania è costituita dall'insieme dei seguenti elaborati:

- Carta delle risorse naturalistiche ed agroforestali
- Carta dei sistemi del territorio rurale e aperto
- Carta delle strutture storico-archeologiche
- Schema di articolazione dei paesaggi della Campania

Tali elaborati costituiscono nel loro insieme la Carta dei paesaggi della Campania, costruita e definita come statuto del territorio regionale. Essi costituiscono il principale riferimento per la definizione di strategie ed indirizzi di salvaguardia e gestione sostenibile dei paesaggi e delle risorse ecologiche, agroambientali, storico-archeologico e paesaggistiche ad essi collegate, in accordo con i principi dettati dal Codice di beni culturali e del paesaggio e dalla Convenzione europea del paesaggio.

Lo schema di articolazione dei paesaggi della Campania, rappresenta un primo contributo all'identificazione dei paesaggi regionali (o "ambiti paesaggistici", nella definizione degli artt. 135 e 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio), nell'ambito del percorso di copianificazione descritto nel capitolo 2. L'individuazione dei paesaggi così come sintetizzata nello schema si basa sull'incrocio delle letture riguardanti le strutture materiali del paesaggio

regionale, e confluite nei documenti di inquadramento strutturale riportati nella tabella precedente. Lo schema di articolazione dei paesaggi della Campania costituisce un inquadramento preliminare degli ambiti paesaggistici, a partire dal quale le province procedono alla identificazione degli ambiti paesaggistici provinciali, sulla base degli indirizzi metodologici e degli inquadramenti strutturali contenuti nelle Linee guida.

Le Linee guida per il paesaggio contengono direttive specifiche, indirizzi e criteri metodologici il cui rispetto è vincolante per la verifica di coerenza ed il conferimento della valenza paesaggistica ai piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP) e per la verifica di compatibilità paesaggistica dei piani urbanistici comunali (PUC) e dei piani di settore da parte degli organi competenti.

Il progetto è soggetto a parere delle commissioni paesaggistiche che, per la maggior parte dei casi, si sono già espresse positivamente.

Infine, l'area di intervento ricade parzialmente nel territorio interessato dal Piano Paesistico Cilento Interno, mentre è estranea al territorio del Piano Paesistico Cilento Costiero (cfr. elaborato cartografico VIA\_03\_01\_11).

Sulla compatibilità tra il progetto e i beni paesaggistici si è già espressa con parere favorevole la Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino in sede di conferenza di servizio, indicando alcune prescrizioni recepite nel progetto qui proposto (cfr. Relazione Paesaggistica tra gli elaborati del Progetto definitivo).

## **8 Pianificazione forestale**

L'esigenza di definire chiari indirizzi di lungo periodo, in materia di politica forestale, richiede la necessità di elaborare linee guida che consentano di coordinare gli strumenti di intervento e di integrare e finalizzare le risorse destinate alla gestione del patrimonio forestale regionale. Tali linee guida si concretizzano nella elaborazione di un Piano Forestale Generale (P.F.G.) che rappresenta, quindi, lo strumento strategico di pianificazione e gestione del territorio al fine di perseguire gli obiettivi di salvaguardia ambientale, di conservazione, di valorizzazione e di incremento del patrimonio boschivo, di tutela della biodiversità, di miglioramento delle economie locali; tutto ciò attraverso un processo inquadrato all'interno dello sviluppo territoriale sostenibile.

Il nuovo piano Forestale Generale della Regione Campania è stato approvato con Deliberazione di Giunta n. 44 del 28 gennaio 2010.

Il progetto del metanodotto non interferisce con le previsioni della pianificazione forestale, perché non prevede interferenze con il patrimonio forestale.



## 9 Elenco degli elaborati fuori testo allegati alla relazione del Quadro di Riferimento Programmatico

Nome	Descrizione	Scala
VIA_03_01_01	Piano Territoriale Regionale	1:50.000
VIA_03_01_02	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - Le infrastrutture, i trasporti e la logistica	1:50.000
VIA_03_01_03	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale -La rete ecologica provinciale ed il rischio ambientale	1:50.000
VIA_03_01_04	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale -Il sistema delle centralità e delle polarità territoriali	1:50.000
VIA_03_01_05	Zone del Piano del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni	1:50.000
VIA_03_01_06	Rete Natura 2000	1:50.000
VIA_03_01_07	Carta di sintesi del rischio e della pericolosità per frane ed alluvione	1:50.000
VIA_03_01_08	Piani di bacino - Fasce fluviali	1:50.000
VIA_03_01_09	Vincolo idrogeologico	1:50.000
VIA_03_01_10	Classificazione del rischio sismico	1:50.000
VIA_03_01_11	Piano Territoriale Paesistico Cilento Costiero - Cilento Interno	1:50.000
VIA_03_01_12	Beni paesaggistici vincolati dal d.lgs. 42/2004	1:50.000
VIA_03_01_13	Beni vincolati dal d.lgs. 42/2004	1:50.000
VIA_03_01_14	Zonizzazione acustica Corleto Monforte	1:25.000 + 1:2.000
VIA_03_01_15	Zonizzazione acustica Moio della Civitella	1:7.000
VIA_03_01_16	Zonizzazione acustica Torchiara	1:5.000

VIA_03_01_17	Zonizzazione acustica Vallo della Lucania	1:10.000+1:5.000
VIA_03_01_18	Carta di mosaicatura degli strumenti urbanistici comunali	50.000